Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 13 settembre 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 245 DEL 13 SETTEMBRE 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 65: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° ottobre 1975 (dalla serie 37ª/1975 alla serie 104ª/1975), emessi in base alle leggi 23 aprile 1966, n. 218 e 6 agosto 1966, n. 626 ed al decreto ministeriale 5 settembre 1966. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella NONA ed ultima estrazione eseguita il 20 agosto 1975; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª estrazione.

(6695)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1975, n. **448**.

Approvazione dello statuto del circolo filologico milanese, in Milano.

N. 448. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvato lo statuto del circolo filologico milanese, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 12, *foglio n.* 5

AVVISO DI RETTIFICA
(Legge 2 agosto 1975, n. 393)

Nel secondo e nel terzo comma dell'art. 22 della legge 2 agosto 1975, n. 393 « Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 23 agosto 1975, dove è scritto: « ... entro trenta giorni dalla *promulgazione* della presente legge. » leggasi: « ... entro trenta giorni dalla *entrata in vigore* della presente legge. ».

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1975.

Variazione del tasso ufficiale di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 28 maggio 1975;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 24 giugno 1975;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

Art. 1.

A decorrere dal 15 settembre 1975 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è ridotta dal 7 % al 6 %, mentre resta invariata nella misura del 3 % la maggiorazione prevista dal decreto ministeriale 20 giugno 1975.

La ragione dello sconto nella misura del 6 % si applica anche alle operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760. Resta invariata nella misura dell'1 % la ragione dello sconto, presso la Banca d'Italia, per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64.

Art. 2.

A decorrere dal 15 settembre 1975 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa, presso la Banca d'Italia, è ridotta dal 7 % al 6 %.

Le maggiorazioni previste per le operazioni di anticipazione a scadenza fissa verranno applicate secondo i criteri appresso indicati:

ove un'azienda di credito ricorra ad un'operazione di anticipazione a scadenza fissa, prima che siano trascorsi novanta giorni dall'inizio di una precedente operazione, verrà applicata una maggiorazione del 3 % in aggiunta al tasso base; la maggiorazione sarà del 2 % e dell'1 % qualora detto intervallo sia superiore rispettivamente a novanta e centoventi giorni.

Non verranno applicate maggiorazioni se l'intervallo sarà superiore ai centocinquanta giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(7799)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1975.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 6 maggio 1975, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1975;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare tra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere alla assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di settembre 1975 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 94,50 per cento di valore nominale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, in Roma, entro e non oltre il giorno 25 settembre 1975 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1975.

L'emissione verrà effettuata il giorno 29 settembre 1975.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1975
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 18

(7746)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

499° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 19 agosto 1974, la concessione mineraria di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore ai 1630°, argille per porcellana e terraglia forte, denominata « Masserano S. Rocco », sita nel territorio del comune di Masserano (Vercelli), di cui è titolare la S.p.a. Manifattura Ceramica Pozzi, in Milano, è rinnovata per la durata di anni venti a decorrere dal giorno 24 maggio 1974.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova 29 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia, addì 18 luglio 1975, registro n. 1 Industria, foglio n. 54, alla S.p.a. Cementi Verona, in Fumano (Verona), è accordata la concessione di coltivare il giacimento di marna da cemento denominato « Monte Noroni » nel territorio dei comuni di Fumano e di Marano di Valpolicella (Verona), per la durata di anni venticinque a decorrere dalla data del decreto stesso.

(7687)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montecorvino Pugliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Montecorvino Pugliano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.846.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3541/M)

Autorizzazione al comune di Furore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Furore (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.673.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3542/M)

Autorizzazione al comune di Preci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Preci (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.913.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3543/M)

Autorizzazione al comune di Giano dell'Umbria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Giano dell'Umbria (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.792.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3544/M)

Autorizzazione al comune di Campello sul Clitunno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Campello sul Clitunno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.794.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3545/M)

Autorizzazione al comune di Bettona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Bettona (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.673.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3546/M)

Autorizzazione al comune di San Sebastiano al Vesuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.601.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3547/M)

Autorizzazione al comune di Pollena Trocchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Pollena Trocchia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.815.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3548/M)

Autorizzazione al comune di Cicciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Cicciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.589.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3549/M)

Autorizzazione al comune di Brusciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Brusciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.968.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3550/M)

Autorizzazione al comune di Gabicce Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Gabicce Mare (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 222.637.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3551/M)

Autorizzazione al comune di Frontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Frontone (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.799.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3552/M)

Autorizzazione al comune di Belforte all'Isauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Belforte all'Isauro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.451.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3553/M)

Autorizzazione al comune di Acqualagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Acqualagna (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.995.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3554/M)

Autorizzazione al comune di Urbania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Urbania (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 219.701.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3555/M)

Autorizzazione al comune di Tavoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Tavoleto (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.758.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3556/M)

Autorizzazione al comune di Sassocorvaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Sassocorvaro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 215.599.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3557/M)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo in Campo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di San Lorenzo in Campo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 179.038.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3558/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Ippolito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Sant'Ippolito (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3559/M)

Autorizzazione al comune di Pergola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Pergola (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 526.452.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3560/M)

Autorizzazione al comune di Peglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Peglio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.703.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3561/M)

Autorizzazione al comune di Monte Cerignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Monte Cerignone (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.198.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3562/M)

Autorizzazione al comune di Mombaroccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Mombaroccio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.262.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3563/M)

Autorizzazione al comune di Bonito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1975, il comune di Bonito (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.482.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3564/M)

Autorizzazione al comune di Rosora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1975, il comune di Rosora (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.912.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3565/M)

Autorizzazione al comune di Greccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Greccio (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.821.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3566/M)

Autorizzazione al comune di Marcetelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Marcetelli (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.463.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3567/M)

Autorizzazione al comune di Forano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Forano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.621.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3568/M)

Autorizzazione al comune di Torricella in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1975, il comune di Torricella in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.998.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3569/M)

Autorizzazione al comune di San Gennaro Vesuviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1975, il comune di San Gennaro Vesuviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.085.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3570/M)

Autorizzazione al comune di Pieve Torina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1975, il comune di Pieve Torina (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.922.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3571/M)

Autorizzazione al comune di San Severino Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1975, il comune di San Severino Marche (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 311.575.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3572/M)

Autorizzazione al comune di Gualdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1975, il comune di Gualdo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.965.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3573/M)

Autorizzazione al comune di Durazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1975, il comune di Durazzano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.617.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3574/M)

Autorizzazione al comune di Semproniano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Semproniano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.628.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3575/M)

Autorizzazione al comune di Sogliano al Rubicone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Sogliano al Rubicone (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.234.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3576/M)

Autorizzazione al comune di Montescudo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Montescudo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.328.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3577/M)

Autorizzazione al comune di Palazzuolo sul Senio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Palazzuolo sul Senio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.229.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3578/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione del Genovesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1975, il comune di Castiglione del Genovesi (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.475.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3579/M)

Autorizzazione al comune di Laureana Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1975, il comune di Laureana Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.227.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3580/M)

Autorizzazione al comune di Torraca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1975, il comune di Torraca (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.538.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3581/M)

Autorizzazione al comune di Minori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1975, il comune di Minori (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3582/M)

Autorizzazione al comune di Tortorella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1975, il comune di Tortorella (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.943.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3583/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 170

Corso dei cambi del 10 settembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	670,45	670,45	670,25	670,45	670,40	670,40	670,35	670,45	670,45	670,45
Dollaro canadese	652,70	652,70	651,50	652,70	652,75	652,65	652,65	652,70	652,70	652,70
Franco svizzero	249,95	249,95	249,92	249,95	249,85	249,90	249,89	249,95	249,95	249,90
Corona danese	112,269	112,269	112,25	112,269	112,25	112,25	112,25	112,26	112,26	112,25
Corona norvegese	121,47	121,47	121,51	121,47	121,45	121,45	121,48	121,47	121,47	121,46
Corona svedese	153,34	153,34	153,49	153,34	153,27	153,30	153,35	150,34	150,34	153,30
Fiorino olandese	253,35	253,35	253,40	253,35	253,40	253,30	253,30	250,35	250,35	253,35
Franco belga	17,382	17,382	17,38	17,382	17,38	17,38	17,37	17,382	17,382	17,38
Franco francese	152,35	152,35	152,40	152,35	152,25	152,30	152,35	152,35	152,35	152,35
Lira sterlina	1415,15	1415,15	1415 —	1415,15	1414,90	1415,20	1414,75	1415,15	1415,15	1415,15
Marco germanico	259,63	259,63	259,70	259,63	259,60	259,60	259,50	259,63	259,63	259,60
Scellino austriaco	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75
Escudo portoghese	25,23	25,23	25,22	25,23	25,20	25,23	25,235	25,23	25,23	25,23
Peseta spagnola	11,488	11,488	11,44	11,488	11,46	11,45	11,45	11,448	11,448	11,44
Yen giapponese	2,2515	2,2515	2,26	2,2515	2,25	2,25	2,2498	2,2515	2,2515	2,25

Media dei titoli del 10 settembre 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,300
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,250
» 5 % (Ricostruzione)	97 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,075
» 5 % (Città di Trieste)	91,850
» 5 % (Beni esteri)	90,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,050
» 5,50 % » » 1968-83	81 —
» 5,50 % » » 1969-84	80,700
» 6 % » » 1970-85	82,600
» 6 % » » 1971-86	81,625
» 6 % » » 1972-87	81,200
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,350
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,050
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,600
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,500
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,350
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,475
» poliennali 7 % 1978	95,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 settembre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	670,40
Dollaro canadese	652,675
Franco svizzero	249,92
Corona danese	112,255
Corona norvegese	121,475
Corona svedese	153,345
Fiorino olandese	253,325
Franco belga	17,376
Franco francese	152,35
Lira sterlina	1414,95
Marco germanico	259,565
Scellino austriaco	36,75
Escudo portoghese	25,232
Peseta spagnola	11,449
Yen giapponese	2,251

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a sessantotto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto interministeriale del 12 dicembre 1972 con il quale, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono state determinate le nuove piante organiche e le denominazioni delle qualifiche delle carriere direttive della Ragioneria generale dello Stato;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione in ordine al programma d'esame per il concorso di ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975 con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato viene autorizzata a bandire, per l'anno 1975, un concorso, per esami, a ottanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali;

Tenuti presenti gli accantonamenti di posti previsti dallo art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati e dall'art. 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 concernente l'esodo volontario del personale appartenente alle carriere dirigenziale e direttiva;

Tenuto conto, inoltre, degli accantonamenti di cui all'art. 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 e della riserva dei posti contenuta nel disposto dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sessantotto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Un sesto dei posti suddetti è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali dello Stato con la qualifica di:

a) segretario capo o ragioniere capo;

b) segretario principale o ragioniere principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dal successivo art. 2 del presente bando.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non superiore ai 32 anni salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Laurea in economia e commercio, conseguita presso una Università degli studi della Repubblica, compresa quella dell'Università « Luigi Bocconi » di Milano o corrispondente laurea in scienze economiche e commerciali dei cessati istituti superiori di studi commerciali; laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli;

laurea in scienze coloniali ottenuta dall'Istituto universitario orientale di Napoli.

Possono, altresì, partecipare al concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale o del corrispondente diploma conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889:

laurea concessa dall'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche;

laurea in scienze consolari;

laurea in giurisprudenza;

laurea in scienze matematiche;

laurea in scienze coloniali;

laurea in scienze sociali e sindacali dell'Università di Ferrara;

laurea in scienze politiche ed amministrative della facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o della scuola preesistente alla facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre università ed istituti superiori della Repubblica ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel primo comma dell'art. 4, dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8, dei giorni 23 e 24 gennaio 1976.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicata.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di un'amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici *giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti*, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 8.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro per il tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 12

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, del titolo di studio posseduto indicati nell'art. 2. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentadue anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nel Corpo della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere in data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al numero 4 dell'ultimo comma del precitato art. 12.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo e da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, la autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno altresì la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei in caso di giudizio sfavorevole con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 1.396.500, corrispondente al parametro 190), oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1975

p. *Il Ministro*: Abis

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1975
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 237

Allegato 1

PROGRAMMA D'ESAME

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato consistono in due prove scritte e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economica, giuridica e tecnico-contabile di base e a valutare la maturità del pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

La prima prova scritta verte sulle seguenti materie:
economia politica e scienza delle finanze;
diritto privato e amministrativo.

La seconda prova scritta verte sulle seguenti materie:
ragioneria generale ed applicata;
contabilità di Stato.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè sul diritto costituzionale, sulla politica economica e finanziaria, sulla statistica metodologica ed economica e sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo ai suoi organi centrali e regionali.

p. *Il Ministro per il tesoro*
Abis

Allegato 2

Schema di domanda
(in bollo da L 700)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . . . in . . . . . (provincia di . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sessantotto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . ;

3) (indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito in data . . . . presso . . . . . di . . . . (5);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente: . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

. ., lì . . . .

Firma (7) . . . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . .

Il numero del codice di avviamento postale è il seguente . .

Eventuale numero telefonico . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentaduesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(5) I candidati per i quali è richiesto anche il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale dovranno, altresì, specificare gli estremi di conseguimento del predetto diploma.

(6) Sì o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(7548)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trenta posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 16 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1974, registro n. 6 Sanità, foglio n. 294, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 13 gennaio 1975, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a trenta posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 22 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1975, registro n. 2 Sanità, foglio n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 9 aprile 1975, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera in data 26 maggio 1975, con la quale la prof.ssa Casoni Fiorenza, componente la commissione in qualità di membro aggiunto per la prova di dattilografia, chiede di essere esonerata per motivi di famiglia;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione della predetta componente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La prof.ssa Agata Moscato, nata a Catania il 14 settembre 1929, è nominata componente la commissione esaminatrice, in qualità di membro aggiunto per la prova facoltativa di dattilografia, del concorso, per esami, a trenta posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità, in sostituzione della professoressa Fiorenza Casoni, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1975
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 277

(7553)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Nomina del vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1535 del 24 marzo 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Catania;

Visto il precedente decreto n. 4620 del 30 luglio 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Visti gli articoli 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 73 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 282;

Vista la legge 23 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. dott. Giuseppe Leonardi, medico-chirurgo, nato ad Acireale il 19 settembre 1933 è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Catania.

Il prof. Leonardi è, pertanto, nominato ufficiale sanitario del predetto comune per il prescritto periodo di esperimento, a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e degli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dovrà assumere servizio il 16 settembre 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed a quello della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 1° settembre 1975

(7693) *Il medico provinciale*: GALIA

OSPEDALE GERIATRICO DI PADOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 28 settembre 1973, n. 75, 16 aprile 1975, n. 162 e 8 luglio 1975, n. 283, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto divisione acuti;

un posto di aiuto divisione lungodegenti (requisito specifico idoneità ad aiuto di medicina generale);

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

tre posti di assistente divisione acuti;

due posti di assistente divisione lungodegenti.

I requisiti richiesti per l'ammissione sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Ai posti messi a concorso è attribuito il trattamento economico previsto dall'accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero 23 giugno 1974.

Le domande di ammissione ai concorsi dovranno pervenire alla segreteria generale dell'ente entro il termine perentorio delle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Padova, piazzale Mazzini, 14.

(7696)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 3 giugno 1975, n. **24**.
Provvedimenti per l'agrumicoltura.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 4 *giugno* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli interventi destinati a favore del settore agrumicolo da provvedimenti dello Stato e della Cassa per il Mezzogiorno, nonchè quelli previsti dalla presente legge, vengono coordinati e finalizzati in un progetto-obiettivo per il miglioramento ed il potenziamento della efficienza produttiva e strutturale degli agrumeti e per l'espansione degli impianti agrumicoli.

Il progetto-obiettivo si articolerà in conformità al programma operativo predisposto ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 317, ed al progetto speciale n. 11 redatto dalla Cassa per il Mezzogiorno a norma della legge 6 ottobre 1971, n. 853, con riferimento altresì, per le nuove iniziative e per i diversi territori interessati, alle indicazioni contenute nei piani zonali e nel piano generale di sviluppo agricolo, ovvero a quelle che risulteranno nella carta delle zone a vocazione agrumicola, di cui al successivo art. 28, e prevederà anche le azioni da intraprendere in base all'art. 2, comma primo, della legge 6 giugno 1974, n. 317.

Alla formulazione del progetto-obiettivo previsto dal presente articolo ed ai relativi aggiornamenti provvede, previo parere del sottocomitato regionale per l'agrumicoltura, di cui al successivo art. 29, e d'intesa con il comitato interassessoriale di coordinamento, l'assessore per l'agricoltura e le foreste, il quale sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale, lo trasmette, per l'approvazione, alla giunta regionale.

Art. 2.

L'assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere i contributi ed i sussidi indicati nella presente legge a favore degli agricoltori per l'attuazione di organici piani aziendali e pluriaziendali di miglioramento e di potenziamento della efficienza strutturale e produttiva degli agrumeti dagli stessi condotti:

a) in occasione delle operazioni di riconversione degli aranceti e dei mandarineti da realizzare in conformità a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 317, o dal progetto speciale n. 11 della Cassa per il Mezzogiorno;

b) per la realizzazione delle opere strutturali e per lo adeguamento delle dotazioni aziendali ritenute necessarie, anche per i limoneti, nei casi in cui non ricorrono le condizioni indicate nella precedente lettera *a*);

c) per la realizzazione di operazioni di riconversione o di ristrutturazione, impostate in conformità ai criteri ed alle direttive di intervento in vigore per l'applicazione dei sopra citati provvedimenti da effettuare negli aranceti, nei mandarineti e nei limoneti ubicati al di fuori delle aree considerate dai provvedimenti medesimi.

Analoghe agevolazioni possono essere concesse a favore degli agricoltori, singoli od associati, che, in conformità al disposto del precedente art. 1 della presente legge, realizzano nuovi impianti agrumicoli.

Art. 3.

I piani aziendali e plurianziendali, che, per le ipotesi di cui al primo comma del precedente art. 2, devono essere compatibili con la continuità dei rapporti agrari esistenti e la cui superficie in ogni caso non potrà essere inferiore a due ettari, possono prevedere in relazione ai diversi ambiti operativi indicati al precedente art. 2:

1) per le lettere *a*) e *b*):

le opere irrigue e quelle relative alla costruzione di fabbricati rurali connessi all'esercizio dell'azienda agrumicola, anche se a completamento di interventi disposti dallo Stato e dalla Cassa per il Mezzogiorno;

la viabilità aziendale specie se posta in collegamento con quella interaziendale, consortile e più in generale secondaria o principale;

le opere elettriche, ivi compresi gli allacciamenti o quant'altro necessario per l'esercizio aziendale;

2) per la lettera *c*):

le operazioni di riconversione e di ristrutturazione degli agrumeti da attuarsi in conformità alle direttive tecniche relative all'applicazione degli interventi previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 317, e dal progetto speciale n. 11, nonchè le opere indicate al precedente n. 1);

3) per la realizzazione di nuove piantagioni di agrumi, ivi comprese le specie diverse dall'arancio, limone e mandarino, le opere ed i lavori previsti dall'art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dall'art. 15 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonchè quelle altre opere, strutture ed attrezzature aziendali e interanziendali indicate nel precedente n. 1).

Per le ipotesi previste dall'ultimo comma del precedente art. 2 la continuità dei rapporti agrari è regolata dalle disposizioni della vigente legislazione.

Art. 4.

Per l'attuazione dei piani aziendali e plurianziendali possono essere concesse le agevolazioni qui di seguito indicate con riferimento ai seguenti punti del precedente art. 3:

a) per il n. 1), le agevolazioni disposte dagli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive aggiunte e modificazioni e le agevolazioni previste dall'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, parzialmente modificato dall'art. 10 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60;

b) per il n. 2), rimborsi analoghi a quelli previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 317, da concedere a titolo di anticipazione sugli interventi che in merito saranno disposti dalla Comunità economica europea, dallo Stato e dalla Cassa per il Mezzogiorno, nonchè per le spese eccedenti tali livelli le agevolazioni di cui alla precedente lettera *a*).

c) per il n. 3), i contributi in conto capitale, elevati di una ulteriore aliquota del 10 per cento sulla spesa ammessa, previsti dalle norme richiamate alla precedente lettera *a*).

All'atto dell'ammissione ai contributi in conto capitale previsti dal precedente comma, viene anticipato il 50 per cento dell'ammontare del contributo stesso, elevato al 60 per cento qualora si tratti di iniziative promosse da coltivatori diretti. Entro tre mesi dalla presentazione del conto finale deve essere effettuato il collaudo e la liquidazione del contributo in favore dei beneficiari.

Per la realizzazione degli impianti antigelo ed antigrandine si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, e successive aggiunte e modificazioni.

Per agevolare la realizzazione, il miglioramento e l'ampliamento degli impianti a carattere associativo destinati alla raccolta, confezionamento, conservazione, trasformazione e vendita collettiva degli agrumi e dei loro sottoprodotti, le norme di cui all'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, e successive aggiunte e modificazioni, si applicano fino alla concorrenza di L. 1 500 milioni di spesa ammissibile.

Art. 5.

Per le opere ed i lavori, di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2, da realizzare con i finanziamenti disposti dalla legge 6 giugno 1974, n. 317, e dal citato progetto speciale n. 11, l'assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, nei limiti di L. 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1977, ad anticipare il 50 per cento dei contributi in conto capitale concessi.

I beneficiari dell'agevolazione di cui al precedente comma dovranno sottoscrivere apposito atto di cessione a favore dello assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste delle quote di contributi di loro spettanza nei limiti dell'importo dell'anticipazione ricevuta.

Alla spesa relativa si fa fronte con i rimborsi che i beneficiari di contributi effettueranno in forza dell'atto di cessione di cui al precedente comma.

I rimborsi relativi alle anticipazioni previste dal presente articolo, saranno versati in apposito capitolo dell'entrata del bilancio della Regione.

Art. 6.

Le provvidenze disposte dalla vigente legislazione regionale in materie di meccanizzazione agricola si applicano anche alle dotazioni aziendali di macchine ed attrezzature agricole occorrenti per le operazioni di potatura, raccolta, trasporto interno dei prodotti e delle scorte, nonchè per le operazioni di difesa fito-sanitaria.

Art. 7.

L'assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un sussidio straordinario nella misura di L. 20.000 per ettaro di agrumeto e fino ad un massimo di lire un milione a favore di ciascun beneficiario, in aggiunta ai contributi ed ai sussidi previsti dalla presente legge, a favore degli agricoltori che si associano stabilmente almeno per un ventennio ai fini della realizzazione dei piani di cui al precedente art. 2, ai fini della realizzazione e della conduzione degli impianti previsti dall'art. 6 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, e successive aggiunte e modificazioni, nonchè ai fini della realizzazione e della conduzione degli impianti collettivi di raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agrumicoli e dei loro derivati.

Il sussidio predetto è aumentato del 50 per cento in favore dei coltivatori diretti nonchè in favore dei titolari di aziende agrumicole aventi una superficie non superiore agli ettari due.

Art. 8.

A favore degli agricoltori che realizzano i piani di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2, limitatamente alle azioni promosse dal progetto speciale n. 11, nonchè quelle di cui alla lettera *c*) dell'articolo medesimo, l'assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere l'aiuto complementare in misura identica a quella prevista dalla lettera *a*) dell'ultimo titolo del decreto ministeriale 30 marzo 1973, nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti ai punti 4) e 5) del medesimo titolo.

Art. 9.

In tutti i casi in cui l'agrumeto sia condotto in virtù di un contratto associativo, il concedente, qualora sia titolare della istanza per i rimborsi previsti per le opere di riconversione dalla legge 6 giugno 1974, n. 317, è tenuto, a pena di decadenza dai benefici suddetti, a riportare nell'istanza medesima le generalità e tutti gli altri elementi di individuazione dei lavoratori associati, indicando altresì la superficie dagli stessi coltivata. Copia della predetta istanza, a cura del concedente, deve inoltre essere inviata nei modi di legge ad ognuno dei coltivatori associati nella conduzione del fondo.

L'aiuto complementare da concedere ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 1973 e della legge 6 giugno 1974, n. 317, nei casi in cui sia il concedente che il coltivatore hanno titolo di goderne, è ripartito tra le parti nella medesima percentuale prevista per la ripartizione dei prodotti agrumicoli dalla vigente legislazione.

L'aiuto complementare predetto è interamente attribuito al lavoratore associato nei casi in cui il concedente non abbia titolo a richiedere la concessione dell'aiuto stesso, mentre il reddito e le caratteristiche del fondo coltivato dal lavoratore, al netto della quota di produzione di spettanza del concedente, rientrano nelle condizioni previste dalla sopracitata normativa. In tal caso, la richiesta della concessione dell'aiuto complementare deve essere inoltrata da ogni singolo lavoratore associato, con esplicito riferimento all'istanza del concedente di cui il lavoratore associato ha avuto conoscenza in conformità a quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche per la concessione dell'aiuto complementare prevista dall'art. 8 della presente legge.

Art. 10.

Presso ogni ispettorato provinciale dell'agricoltura è istituito un « comitato provinciale per l'agrumicoltura », al quale compete esprimere parere in ordine alla rispondenza delle richieste di intervento di cui all'art. 2 della presente legge alle finalità del progetto-obiettivo.

Il comitato è composto:

a) dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura che lo presiede;

b) da due dirigenti tecnici dello stesso ispettorato, uno dei quali anche con funzioni di segretario;

c) da un funzionario dei ruoli tecnici dell'ente di sviluppo agricolo, all'uopo designato;

d) da tre rappresentanti degli organismi nazionali di rappresentanza e tutela delle cooperative;

e) da tre rappresentanti dei lavoratori agricoli designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentantive a carattere nazionale;

f) da due rappresentanti delle associazioni agrumicole riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622;

g) da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a carattere nazionale;

h) da tre sindaci, in rappresentanza dei comuni maggiormente interessati ai problemi agrumicoli, scelti su terne designate dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Alla nomina dei componenti i predetti comitati, ai quali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo del presidente della Regione 22 ottobre 1947, n. 87, e successive aggiunte e modificazioni, provvede l'assessore per l'agricoltura e le foreste, tenuto conto, relativamente alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), di terne designate dalle rispettive organizzazioni provinciali.

In caso di ritardo nelle designazioni i comitati potranno essere ugualmente insediati purchè sia avvenuta la nomina di almeno il 60 per cento dei componenti.

Ai componenti, che ne abbiano diritto, verrà corrisposta, per ogni seduta, l'indennità di cui alla legge regionale 2 marzo 1962, n. 3, e successive aggiunte e modificazioni.

Le sedute dei comitati hanno luogo almeno una volta ogni venti giorni.

Art. 11.

Le richieste degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, vanno inoltrate, anche tramite le condotte agrarie competenti per territorio, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, che provvede alla relativa istruttoria.

Le richieste predette, entro quindici giorni dal completamento della relativa istruttoria, sono trasmesse, debitamente munite anche del parere del comitato provinciale per l'agrumicoltura di cui al precedente art. 10, all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

L'assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad approvare, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 24, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e dall'art. 10, terzo comma, della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, i piani aziendali ed interaziendali previsti dal precedente art. 2.

Nello stesso provvedimento di approvazione complessiva, sulla base di separate indicazioni opportunamente documentate, saranno determinate le opere e le spese attinenti agli interventi dello Stato e della Cassa per il Mezzogiorno, nonchè quelle da porre a carico del bilancio dell'amministrazione regionale, per le quali saranno concessi relativi contributi e sussidi.

Col medesimo provvedimento saranno altresì disposte le anticipazioni di cui all'art. 4, comma secondo, ed all'art. 5 della presente legge.

In deroga ai limiti disposti dalle norme di cui al terzo comma del presente articolo, l'assessore per l'agricoltura e le foreste accrediterà l'intero importo del contributo in conto capitale afferente al bilancio della Regione e quello dell'anticipazione prevista dal precedente art. 5 all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, il quale provvederà alla liquidazione e pagamento dei contributi e delle anticipazioni secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della presente legge.

Ai provvedimenti emessi dagli ispettorati provinciali della agricoltura per gli adempimenti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni contenute nell'ottavo comma dello art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Per le richieste di intervento poste totalmente a carico di stanziamenti del bilancio della Regione e del Fondo di solidarietà nazionale, alla concessione, liquidazione e pagamento dei relativi contributi provvedono, entro i limiti di cui all'art. 10,

terzo comma, della legge regionale 31 ottobre 1974, n. 60, ed all'art 24, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, le condotte agrarie e gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

Art. 12.

Alle aziende agrumicole associate di cui all'art. 7 della presente legge, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, modificato dall'art. 4 della legge regionale 27 ottobre 1969, n. 40, purchè le aziende medesime si obblighino a curare e tenere aggiornata la propria contabilità aziendale sulla base delle disposizioni in merito impartite dall'I.N.E.A. attraverso gli istituti di diverso ordine e grado allo stesso collegati.

Art. 13.

La lettera *a*) dell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 49, è sostituita dalla seguente:

« *a*) a concedere contributi sulla spesa riconosciuta ammissibile per ogni pianta messa a dimora ed attecchita nella misura:

dell'80 per cento fino ad un massimo di n. 100 piante per ettaro;

e del 50 per cento per le piante eccedenti il predetto limite e fino ad un massimo di n. 200 piante per ettaro ».

La misura dei premi previsti dal secondo comma dello art. 3 della medesima legge regionale 5 agosto 1957, n. 49, è aumentata di quattro volte.

Per la concessione dei premi in questione costituisce motivo preferenziale la totale ed immediata distruzione, mediante bruciatura, delle parti vegetali asportate con gli interventi di potatura.

Art. 14.

L'assessore per l'agricoltura e le foreste, ad integrazione delle provvidenze previste dalle vigenti disposizioni di legge, è autorizzato a concedere un contributo di lire 100 per ogni innesto con marze certificate attecchito a tutte le aziende vivaistiche singole o associate, che abbiano avuto approvato dagli organi tecnici competenti un regolare progetto di ristrutturazione, a norma delle direttive ministeriali di cui al decreto ministeriale 30 marzo 1973.

Il contributo di cui sopra sarà concesso per ciascun anno della fase transitoria prevista dall'apposita normativa emanata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal relativo disciplinare di coltivazione, semprecchè siano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione del progetto medesimo, stabiliti nel relativo decreto di concessione.

Per l'anno 1975 si deroga dalle condizioni sopra indicate, relative all'associazionismo ed alla presentazione dei progetti di ristrutturazione.

Art. 15.

L'assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un indennizzo per le piante non commercializzate, nella stagione di vendita primaverile del 1975, in quanto non certificabile ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 1973, che risulteranno invendute all'atto dell'accertamento da eseguirsi dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, a seguito del quale ne verrà disposta la distruzione.

L'indennizzo è fissato nella seguente misura:

L. 900 per pianta da due a tre anni di innesto al 30 aprile 1975;

L. 800 per pianta da un anno di innesto alla stessa data;

L. 700 per pianta innestata a gemma-dormiente alla stessa data.

L'indennizzo viene concesso a favore delle imprese vivaistiche coltivatrici e dei partecipanti secondo le quote di riparto di conduzione del vivaio.

L'indennizzo è concesso *una tantum* per l'anno 1975 a seguito di istanza presentata dagli aventi diritto agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti, con dichiarazione, a firma autenticata, attestante la esistenza o meno di compartecipanti a qualsiasi titolo alla conduzione dell'azienda vivaistica.

Art. 16.

Allo scopo di promuovere il miglioramento ed il potenziamento della coltura agrumicola e vitivinicola nonchè di quella ortofloricola anche in serra, l'assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti universitari siciliani, con l'istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale, con l'istituto agrario siciliano Valdisavoia e con l'ente di sviluppo agricolo per la istituzione di una « Unità polivalente di sperimentazione e di ricerca applicata » le cui azioni dovranno, tra l'altro, riguardare il miglioramento genetico, la individuazione e prova di nuove *cultivars*, prove di trasformazione dei prodotti, nonchè la lotta e prevenzione del malsecco e delle altre fitopatie.

L'assessore per l'agricoltura e le foreste è altresì autorizzato a dotare i suddetti istituti ed enti, con finanziamenti a carico delle disponibilità previste per le finalità del presente articolo, delle necessarie dotazioni mobili ed immobili.

Rientra fra i compiti de « L'Unità polivalente » di cui al precedente comma coordinare le attività concernenti l'avvio, il potenziamento e l'acceleramento delle operazioni di rifornimento del materiale di propagazione degli agrumi certificabile e prodotto anche mediante i campi di piante madri impiantati e gestiti direttamente dall'ente di sviluppo agricolo, il quale assicurerà ai vivaisti agrumicoli la distribuzione gratuita del materiale di propagazione dallo stesso ente prodotto.

L'« Unità polivalente » di cui al presente articolo dovrà, altresì, comprendere una sezione operativa da realizzare nella fascia tirrenica della provincia di Messina, la cui sede sarà stabilita con decreto dell'assessore per l'agricoltura e le foreste e da destinare al miglioramento ed al potenziamento delle strutture di base del vivaismo agrumicolo siciliano.

La convenzione di cui al primo comma dovrà riguardare, tra l'altro, le spese di istituzione, di impianto, di mantenimento e di funzionamento da porre a carico dell'amministrazione regionale e la possibilità di acquisizione ed utilizzazione di finanziamenti e di dotazioni che potranno essere disposti dallo Stato e da altri enti ed organismi operanti in campo nazionale e regionale.

In ogni caso le dotazioni immobili e quelle mobili che saranno comunque acquisite dagli istituti ed enti partecipanti alla « Unità polivalente » in forza della convenzione prevista dal presente articolo, costituiranno patrimonio della Regione siciliana.

Per le esigenze dell'« Unità polivalente » e delle sue sezioni periferiche è autorizzato il distacco di personale dell'amministrazione regionale dei centri di assistenza di cui alle leggi regionali 29 dicembre 1973, n. 54 e 31 dicembre 1974, n. 60, nonchè, previa intesa con l'ente di sviluppo agricolo, personale dell'ente medesimo.

Il personale dei predetti centri di assistenza può altresì essere distaccato, per le sigenze connesse con l'attuazione della presente legge, presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura e, per un numero non superiore a dieci unità, presso il gruppo agrumicoltura dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 17.

A decorrere dalla campagna agrumicola 1975-1976 l'assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ai produttori di agrumi associati in cooperative, consorzi e associazioni, costituiti ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, per il conferimento degli agrumi prodotti ai fini della conservazione, lavorazione e vendita collettiva, un contributo sulle spese complessive di gestione di L. 650 per quintale di agrumi conferito.

Tale contributo è corrisposto ai produttori per il tramite delle cooperative, dei consorzi o delle associazioni di cui al precedente comma.

Per i produttori che conferiscono gli agrumi presso impianti condotti da organismi associativi di cui al primo comma del presente articolo e prevalentemente costituiti da mezzadri, coloni, compartecipanti, coltivatori diretti proprietari o affittuari, il contributo è stabilito in lire 700 per ogni quintale di agrumi conferito.

Art. 18.

Gli organismi associativi di cui al precedente art. 17, ai fini della corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti, possono essere ammessi a usufruire dei finanziamenti concessi dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Resta a carico della Regione la differenza tra il tasso di interesse praticato ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive aggiunte e modificazioni, dagli istituti ed enti di cui al precedente comma e quello a carico degli orga-

nismi beneficiari indicati al precedente art. 17 nella misura prevista dall'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive aggiunte e modificazioni.

Per le finalità di cui al precedente comma, il contributo a carico della Regione sarà erogato agli istituti ed enti di credito direttamente dall'istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.), anche in deroga a quanto in proposito stabilito dalla vigente normativa, presso il quale istituto viene costituito un apposito fondo, a gestione separata, mediante erogazione da iscriversi annualmente in apposito capitolo del bilancio della Regione.

La durata delle anticipazioni bancarie dovrà essere non superiore a sei mesi.

Per i prodotti esportati, le anticipazioni vanno riferite al valore dei prodotti commercializzati, maggiorato dell'ammontare dei premi di penetrazione e degli importi delle restituzioni.

Costituiscono titolo per accedere alle agevolazioni del presente articolo, i bilanci depositati e relativi alla precedente annata e, per gli organismi che esportano, le certificazioni rilasciate dall'A.I.M.A. per l'area comunitaria e dall'intendenza di finanza per le aree extra-comunitarie.

Art. 19.

Presso l'istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.) è istituito un fondo a gestione separata destinato alla concessione di garanzia in favore di istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia per la concessione di una ulteriore anticipazione da erogarsi in favore degli organismi associativi di cui al precedente art. 18.

Tale anticipazione aggiuntiva, da erogarsi in aggiunta a quella prevista dalle norme sul credito agrario, non può superare, in ogni caso, il 25 per cento della media dei «prezzi di base» mensili, diminuiti del 20 per cento, stabiliti dai regolamenti della Comunità economica europea, per ogni campagna di commercializzazione.

Art. 20.

L'istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.), su istanza dell'organismo interessato, che indicherà l'istituto finanziatore, concederà la garanzia sull'anticipazione aggiuntiva di cui all'articolo precedente ai fini della erogazione di detta anticipazione aggiuntiva.

Ove, per cause non imputabili agli organismi ammassatori, i ricavi netti dell'annata consentano una liquidazione finale inferiore alle anticipazione bancarie corrisposte nella misura determinata dall'articolo precedente, l'I.R.C.A.C. si sostituirà nei confronti degli istituti finanziatori all'organismo ammassatore per la copertura del residuo debito, nei limiti della garanzia prestata, oltre agli interessi, rimanendo espressamente esentati gli istituti finanziatori dall'escussione degli organismi ammassatori e facendo invece carico all'I.R.C.A.C. di procedere alla escussione stessa.

La gestione del fondo di garanzia previsto dall'art. 19 è affidata all'I.R.C.A.C.

Il consiglio di amministrazione del predetto istituto ha altresì il compito di verificare la regolarità della gestione relativamente alle operazioni di ammasso e vendita del prodotto di ciascun organismo ammassatore.

Art. 21.

L'assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi sulle spese sostenute dagli organismi di cui al precedente art. 17 per attuare azioni volte ad agevolare il collocamento dei prodotti agrumicoli e loro derivati.

Detti contributi possono essere concessi in misura decrescente fino al 90 per cento, al 70 per cento ed al 50 per cento delle spese sostenute rispettivamente nel primo, nel secondo e nel terzo anno d'inizio delle attività indicate nel precedente comma.

Art. 22.

L'assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere alle associazioni fra produttori agrumicoli riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, sentito il sottocomitato di cui all'art. 29 della presente legge, un contributo annuo per agevolare l'attività organizzativa e per il loro potenziamento.

Art. 23.

L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, per gli esercizi dal 1975 al 1977, è autorizzato ad effettuare spese per studi e ricerche nonchè per azioni coordinate volte all'attuazione di programmi operativi sperimentali riguardanti il settore delle ricerche dei metodi e dei sistemi di confezionamento e presentazione dei prodotti ortofrutticoli, agrumi e loro derivati, che possono essere intrapresi dagli organismi di cui allo art. 17 della presente legge sia direttamente che mediante apposite convenzioni dagli organismi medesimi stipulate con enti ed istituti all'uopo specializzati.

Art. 24.

Per i prodotti agrumicoli ottenuti a seguito delle operazioni di ritiro dai mercati attuate dalle associazioni di produttori costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e destinati alla beneficienza sia freschi che trasformati industrialmente a norma delle vigenti disposizioni, l'assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a corrispondere alle associazioni di produttori medesime un contributo sulle spese necessarie per l'imballaggio, la conservazione, il trasporto e quant'altro occorre per inoltrare i prodotti stessi direttamente agli organismi di beneficienza operanti anche al di fuori del territorio regionale.

Art. 25.

L'assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere a favore dei produttori agrumicoli associati che, per il tramite degli organismi di cui al precedente art. 17, trasformano direttamente il loro prodotto o lo cedono agli stabilimenti ubicati in Sicilia ai fini della estrazione di essenze, succhi, derivati, nonchè liofilizzati, un contributo commisurato al prezzo medio di ognuna delle diverse specie agrumicole, diminuiti del 40 per cento, ricavato dai prezzi fissati per il mese di dicembre di ogni anno dalla Comunità economica europea per il prodotto della categoria terza alla rinfusa da ritirarsi da parte delle organizzazioni dei produttori.

Con i medesimi criteri sarà determinato il contributo che può essere concesso a favore dei produttori agrumicoli singoli o associati che, per le stesse finalità previste dal precedente comma, cedono il loro prodotto a stabilimenti ubicati in Sicilia e gestiti da società fra enti pubblici a partecipazione maggioritaria pubblica.

Il contributo di cui al primo comma del presente articolo sarà corrisposto agli organismi associativi, mentre quello di cui al secondo comma sarà corrisposto ai singoli produttori.

In ogni caso il contributo sarà liquidato sulla base di regolari fatture rilasciate dagli stabilimenti ai quali è stato ceduto il prodotto. Lo stesso contributo è cumulabile con quello previsto dall'art. 17 della presente legge.

Art. 26.

L'assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, in favore degli agrumicoltori che attuano il «ritiro» dei loro prodotti dai mercati di consumo per il tramite delle associazioni costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, un contributo pari all'ammontare degli interessi e delle spese sulle anticipazioni del prezzo di ritiro stabilito per tale operazione dalla Comunità economica europea, che saranno effettuate dagli istituti autorizzati alle operazioni di credito agrario.

Le anticipazioni di cui al precedente comma vengono effettuate direttamente dagli stessi istituti di credito designati dalle associazioni dei produttori, previa ricezione degli elenchi di cui al successivo comma e previa presentazione del titolo rilasciato a ciascun socio, che ha attuato le operazioni di ritiro, dalle medesime associazioni.

Per le suddette finalità, le associazioni di cui al precedente comma dovranno:

a) inoltrare all'istituto di credito, all'uopo delegato, elenchi periodici con l'indicazione dei soci che hanno effettuato le operazioni di ritiro, dei quantitativi da ciascuno di essi ritirati e dell'ammontare della relativa compensazione nonchè copia delle comunicazioni inoltrate all'A.I.M.A. corrispondenti agli elenchi suddetti per volume dei prodotti ritirati e ammontare della relativa compensazione posta a carico dell'A.I.M.A.;

b) rilasciare ad ogni socio, con riferimento agli elenchi della precedente lettera *a*), apposito certificato attestante la quantità del prodotto ritirato e l'ammontare della relativa compensazione che sarà rimborsata dall'A.I.M.A.;

c) comunicare all'A.I.M.A. ed all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste l'istituto di credito incarico al quale dovranno pervenire i rimborsi e le compensazioni erogate dall'A.I.M.A.

Il contributo di cui al primo comma del presente articolo è corrisposto agli agrumicoltori per il tramite degli istituti di credito che provvedono al pagamento delle anticipazioni.

Per l'attuazione del presente articolo l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con gli istituti di credito esercenti il credito agrario in Sicilia.

Art. 27.

L'assessore per l'agricoltura e le foreste, allo scopo di assicurare alla Regione siciliana costanti ed adeguati rapporti, informazioni ed ogni altra comunicazione e notizia concernente le azioni, le iniziative e le decisioni adottate dalla Comunità economica europea con particolare riferimento ai settori ortoagrumicolo, zootecnico e vitivinicolo, è autorizzato a disporre apposite missioni di dirigenti dell'assessorato regionale della agricoltura e delle foreste ai quali sarà corrisposto il compenso previsto dalla vigente normativa aumentato del 50 per cento.

L'assessore per l'agricoltura e le foreste dà comunicazione alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale delle iniziative intraprese nelle più opportune sedi nazionali e comunitarie e per una revisione ed aggiornamento delle vigenti norme di qualità per agevolare il collocamento sui mercati comunitari dei prodotti agrumicoli ed ortofrutticoli mediante il miglioramento della qualità dei prodotti commercializzati.

Art. 28.

L'assessore per l'agricoltura e le foreste procederà, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a redigere la carta delle zone a votazione agrumicola della Regione.

A tal fine, si applicano le norme dell'art. 12, primo comma, della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36.

La carta vocazionale di cui al primo comma del presente articolo, da redigere sulla base di ciascun territorio comunale, dovrà essere pubblicata per trenta giorni consecutivi agli albi dei comuni interessati.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso di cui al precedente comma l'assessore per l'agricoltura e le foreste, sentito il sottocomitato regionale per l'agrumicoltura di cui al successivo art. 29, si pronuncerà sul ricorso medesimo.

Art. 29.

In seno al consiglio regionale per l'agricoltura è istituito, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del presidente della Regione 22 ottobre 1947, n. 87, e successive aggiunte e modificazioni, il sottocomitato regionale per l'agrumicoltura il quale è composto, oltre che da tre membri scelti fra i componenti il consiglio predetto e dai titolari della cattedra di coltivazioni arboree delle Università di Palermo e Catania, anche:

a) dal direttore regionale dell'agricoltura;

b) dal presidente dell'ente di sviluppo agricolo, o da un suo delegato;

c) dal direttore generale dell'ente di sviluppo agricolo;

d) dal direttore dell'istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale;

e) da tre dirigenti dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;

f) da tre rappresentanti dei lavoratori agricoli designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale;

g) da tre rappresentanti degli organismi nazionali di rappresentanza e tutela delle cooperative;

h) da cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a carattere nazionale;

i) da quattro rappresentanti delle associazioni agrumicole riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622;

l) da quattro sindaci in rappresentanza dei comuni maggiormente interessati ai problemi agrumicoli scelti su terne designate dalla sezione regionale della Associazione nazionale dei comuni italiani.

Alla nomina dei componenti il sottocomitato, al quale si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo del Presidente della Regione 22 ottobre 1947, n. 87, e successive aggiunte e modificazioni, provvede l'assessore per l'agricoltura e le foreste tenuto conto, relativamente alle lettere f), g), h) ed i), di terne designate dalle rispettive organizzazioni regionali.

In caso di ritardo nelle designazioni di sottocomitato potrà essere ugualmente insediato purchè sia avvenuta la nomina di almeno il 60 per cento dei componenti.

Le sedute del sottocomitato per l'agrumicoltura hanno luogo almeno una volta a trimestre.

Ai componenti il sottocomitato che ne abbiano diritto, verrà corrisposta, per ogni seduta, l'indennità di cui alla legge regionale 2 marzo 1962, n. 3, e successive aggiunte e modificazioni.

Oltre a quanto disposto dagli articoli 22 e 28 della presente legge, il sottocomitato regionale per l'agrumicoltura è chiamato ad esprimere il proprio parere sui programmi annuali preventivi concernenti le iniziative e le attività previste dagli articoli 17, 21, 23, 24, 25 e 26 della presente legge, nonchè su qualsiasi altro argomento attinente all'agrumicoltura che gli sarà sottoposto dall'assessore per l'agricoltura e le foreste.

Art. 30.

Nell'ambito dei territori prevalentemente interessati agli interventi della presente legge è autorizzata l'attuazione di un programma per la realizzazione, ai sensi della vigente legislazione, di opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, di difesa del suolo, elettrificazione rurale, viabilità rurale ivi comprese le strade vicinali ed interpoderali nonché gli acquedotti rurali.

Tale programma, predisposto dall'assessore per la agricoltura e le foreste, comunicato alla competente commissione legislativa all'esame del sottocomitato di cui al precedente art. 29 e del comitato interassessoriale di coordinamento.

Art. 31.

I piani aziendali e plurianziendali riferiti ad una superficie superiore ad ettari 10 debbono indicare il numero di giornate occorrenti per la realizzazione delle opere previste.

La inosservanza delle leggi sociali e dei contratti di lavoro è motivo di decadenza dai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 32.

Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 81.770 milioni che sarà iscritta sul bilancio del Fondo di solidarietà nazionale e sul bilancio ordinario per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1977 come dalla seguente tabella:

	1975	1976	1977	Totale
	(importo in milioni di lire)			
Bilancio Fondo solidarietà nazionale:				
Art. 4, primo e terzo comma	6.000	10.000	10.000	26.000
Art. 4, quarto comma . . .	1.000	2.000	2.000	5.000
Art. 7	50	200	200	450
Art. 8	1.750	3.500	3.500	8.750
Art. 13	200	300	300	800
Art. 14	100	200	200	500
Art. 15	2.000	—	—	2.000
Art. 16	860	800	—	1.660
Art. 17	3.000	3.000	3.000	9.000
Art. 18	2.000	2.000	2.000	6.000
Art. 19	1.000	1.500	1.500	4.000
Art. 21	100	100	100	300
Art. 22	150	150	150	450
Art. 23	50	50	50	150
Art. 24	100	—	—	100
Art. 25	1 000	—	—	1 000
Art. 26	500	—	—	500
Art. 28	50	—	—	50
Art. 30	3.000	6 000	6.000	15.000
	22.910	29 800	29.000	81.710
Bilancio ordinario:				
Art. 10 ed art. 29	**60**	**—**	**—**	**60**
				81.770

Art. 33.

All'onere di lire 81.710 milioni ricadente sul Fondo di solidarietà nazionale per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1977 si provvede utilizzando parte delle disponibilità del piano regionale di interventi per il periodo 1975-1977 approvato con legge regionale 12 maggio 1975, n. 18.

All'onere di lire 60 milioni ricadente sul bilancio ordinario della Regione per l'esercizio in corso, si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 giugno 1975

BONFIGLIO

GIUMMARRA

LEGGE 3 giugno 1975, n. 25.

Provvedimenti in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 4 *giugno* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, per quanto di sua competenza, nel quadro della politica sociale nazionale e comunitaria nonché della politica di programmazione e di massima occupazione, promuove la tutela morale, l'assistenza materiale e la elevazione sociale dei lavoratori siciliani emigrati e delle loro famiglie.

Art. 2.

E' istituita presso l'assessorato del lavoro e della cooperazione la consulta regionale dell'emigrazione composta:

a) dall'assessore per il lavoro e la cooperazione, che la presiede;

b) da nove sindaci di comuni siciliani eletti dall'assemblea regionale siciliana con schede limitate a sei nominativi;

c) da quattro rappresentanti di patronati a carattere nazionale legalmente riconosciuti che si occupino dell'assistenza agli emigrati e che abbiano rappresentanza all'estero, designati dai rispettivi organi regionali;

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

e) da cinque rappresentanti degli emigrati designati dalle maggiori associazioni aventi sede in Sicilia ed operanti da almeno tre anni al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

f) da tre emigrati da almeno tre anni nell'Italia centro-settentrionale designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori magiormente rappresentative;

g) da tredici emigrati all'estero da almeno tre anni, di cui tre provenienti dalla Svizzera, due dalla Germania federale, due dalla Francia, due dal Benelux, uno dalla Danimarca, uno dall'Inghilterra e Irlanda e due da paesi extraeuropei;

h) da un rappresentante del Ministero degli esteri;

i) dai direttori regionali degli assessorati del lavoro, degli enti locali (solidarietà sociale), della sanità, della pubblica istruzione e dello sviluppo economico;

l) da cinque esperti in materia di emigrazione all'estero nominati dall'assessore per il lavoro;

m) dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione della Sicilia.

I rappresentanti di cui alla lettera *g*) sono eletti fra i lavoratori residenti nei rispettivi Paesi con le modalità che verranno fissate dalla consulta con apposito regolamento.

Nella prima applicazione della presente legge e fino alla emanazione del regolamento, detti rappresentanti sono eletti dai presidenti delle associazioni operanti all'estero ed ivi registrate, con le modalità che verranno concordate, tramite il Ministero degli esteri, con le rappresentanze diplomatiche.

I due rappresentanti dei paesi extraeuropei sono nominati con proprio decreto dall'assessore per il lavoro e la cooperazione.

Le funzioni di segretario della consulta sono esercitate da un funzionario dell'assessorato del lavoro e della cooperazione.

Il presidente della consulta è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal direttore regionale dell'assessorato del lavoro e della cooperazione.

Art. 3.

La consulta regionale dell'emigrazione, i cui componenti restano in carica quattro anni, è costituita con decreto dell'assessore per il lavoro e la cooperazione, il quale, con le stesse modalità, provvede nel caso che taluno dei componenti debba essere sostituito.

I sostituti durano in carica fino allo scadere del mandato stabilito per i componenti sostituiti.

Nella prima applicazione della presente legge, l'assessore per il lavoro e la cooperazione, entro il termine di venti giorni dalla sua entrata in vigore, richiede alle varie organizzazioni indicate al precedente art. 2 le relative designazioni.

Trascorsi settanta giorni dal termine stabilito nel comma precedente, l'assessore per il lavoro e la cooperazione emanerà il decreto di costituzione della consulta anche in mancanza delle designazioni non pervenute.

La consulta si riunisce non più di due volte all'anno.

Ai componenti della consulta regionale che per ragioni del loro ufficio o per motivi di lavoro risiedono fuori della sede della consulta stessa è corrisposto un trattamento giornaliero di missione di lire 20.000, nonchè il rimborso delle spese di viaggio documentate.

Art. 4.

La consulta regionale dell'emigrazione ha i seguenti compiti:

a) studia il fenomeno dell'emigrazione nelle sue cause e negli effetti che determina nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigranti e delle loro famiglie;

b) esprime pareri e formula proposte in materia di programmazione e di massima occupazione;

c) esprime pareri e propone al Governo regionale provvedimenti sull'assistenza materiale, morale, culturale e sociale in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie, nonchè sulle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori nei centri di immigrazione;

d) indice conferenze sui problemi della emigrazione con la partecipazione di rappresentanze dirette degli emigrati e delle loro famiglie. Una conferenza regionale dell'emigrazione dovrà essere convocata una volta all'anno;

e) esprime parere motivato sulla ripartizione annuale della spesa destinata all'assistenza a favore degli emigranti e sui criteri di applicazione;

f) esprime parere e propone soluzioni ed iniziative sui vari problemi relativi all'emigrazione, al ritorno degli emigrati ed al loro inserimento in nuove attività produttive;

g) delibera, entro sei mesi dall'insediamento, il regolamento per il funzionamento, da sottoporre alla approvazione della giunta regionale, alla quale annualmente presenta una relazione sull'attività svolta.

Qualora entro il termine stabilito nella precedente lettera *g*) la consulta non avrà emanato il regolamento, vi provvederà l'assessore per il lavoro e la cooperazione, con proprio decreto, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 5.

Al fine di agevolare la vita associativa degli emigrati nelle città estere con maggiore flusso immigratorio, l'assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire appositi centri.

La gestione è affidata ai patronati delle confederazioni maggiormente rappresentative.

L'attività e l'organizzazione di detti centri sarà definita nel regolamento di esecuzione.

Art. 6.

In ogni capoluogo di provincia dell'isola è istituito, con decreto dell'assessore per il lavoro e la cooperazione, un centro sociale della emigrazione gestito da un comitato nominato dallo stesso assessore e composto dal sindaco o da un suo delegato, presidente, da due consiglieri di maggioranza e da un consigliere di minoranza, eletti dal consiglio comunale, dal direttore dello ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, da quattro rappresentanti di patronati a carattere nazionale legalmente riconosciuti e da cinque rappresentanti delle associazioni od organizzazioni degli emigranti, purchè queste abbiano sede nella provincia.

Art. 7.

Nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti, più direttamente interessati al flusso migratorio, potranno essere istituiti, con decreto dell'assessore per il lavoro e la cooperazione, dei centri sociali della emigrazione.

La loro gestione sarà affidata ad un comitato composto dal sindaco, che lo presiede, da due consiglieri della maggioranza e da un consigliere della minoranza, eletti dal consiglio comunale, da quattro rappresentanti di patronati a carattere nazionale legalmente riconosciuti, da due rappresentanti delle associazioni od organizzazioni degli emigranti, purchè rappresentate *in loco*, e da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Art. 8.

Nelle zone della Sicilia più direttamente interessate al flusso migratorio potranno essere istituiti dei centri sociali per l'emigrazione, da porre al servizio di comuni singoli o associati che raccolgano un collettivo di almeno 30 mila abitanti.

L'individuazione dei comuni da associare, l'istituzione del relativo centro sociale dell'emigrazione e la sua localizzazione competono all'assessore per il lavoro e la cooperazione che vi provvede con proprio decreto, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

La sede del centro sociale dei comuni associati dovrà coincidere possibilmente con il comune con maggiore popolazione.

La gestione dei centri sociali è affidata a un comitato così composto:

a) da sei consiglieri comunali dei comuni associati eletti dall'assemblea congiunta dei consiglieri comunali interessati, debitamente convocata dal sindaco del comune sede della consociazione, con schede limitate a quattro nominativi, da tenersi entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione della consociazione;

b) da quattro rappresentanti di patronati a carattere nazionale legalmente riconosciuti;

c) da cinque rappresentanti delle associazioni od organizzazioni degli emigranti purchè queste abbiano sede nella zona consociata;

d) da un funzionario dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, designato dal direttore dell'ufficio territorialmente competente.

Il comitato di gestione provvede, nel corso della prima seduta, alla elezione del presidente.

Art. 9.

Compito dei centri sociali è quello di fornire a coloro che intendono emigrare, agli emigrati e alle loro famiglie, nonchè a coloro che rientrano, l'assistenza materiale, morale, sociale e culturale.

Tale assistenza dovrà consistere in particolare:

nell'insegnamento di nozioni riguardanti la cultura e la lingua del paese nel quale gli emigranti intendono trasferirsi;

nell'informazione e nell'orientamento alla qualificazione professionale relativa al settore produttivo nel quale l'emigrante intende occuparsi;

nell'assistenza per il disbrigo delle pratiche per il godimento delle provvidenze previste dalla presente legge.

I centri sociali provvedono altresì all'assistenza in favore di lavoratori immigrati.

Art. 10.

L'assistenza in favore dei lavoratori siciliani emigrati all'estero e delle loro famiglie è demandata, a mezzo di convenzioni che saranno stipulate dall'assessore per il lavoro e la cooperazione, su conforme parere della consulta, agli enti legalmente riconosciuti che istituzionalmente si occupano di emigrazione.

Art. 11.

L'assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato altresì a concedere contributi alle associazioni ed organizzazioni operanti in Sicilia da almeno tre anni all'entrata in vigore della presente legge per potenziare le attività che svolgono in favore degli emigranti.

Art. 12.

Al lavoratore emigrato che ritorni definitivamente in Sicilia dopo almeno tre anni di lavoro prestato all'estero negli ultimi cinque anni, è concesso, su richiesta dell'interessato, un contributo straordinario di lire 350 mila più lire 50 mila per ogni familiare a carico.

Il lavoratore emigrato ed i componenti del nucleo familiare che hanno usufruito del predetto contributo non potranno avvantaggiarsene una seconda volta.

Dai termini di permanenza all'estero indicati al primo comma del presente articolo si prescinde in caso di rientro per invalidità conseguente ad infortunio o malattia professionale indennizzabili.

L'erogazione del contributo è operata direttamente dal sindaco del comune di residenza degli emigrati, previo accertamento delle condizioni indicate nel presente articolo.

L'assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare ai sindaci le somme occorrenti sulla base delle domande, che in copia dovranno pervenire all'assessorato, che al riguardo approntera una apposita anagrafe.

Art. 13.

I figli minori di emigrati all'estero, i vecchi congiunti emigrati all'estero e gli emigrati all'estero stessi rientrati in Sicilia dopo una permanenza fuori dal territorio nazionale di almeno cinque anni, o prima di tale termine a seguito di grave infermità, hanno diritto al ricovero in istituti di beneficienza.

Il ricovero è disposto dalle amministrazioni comunali, su domanda degli interessati debitamente documentata.

Copia della domanda deve essere inviata all'assessorato del lavoro e della cooperazione, il quale sulla base della domanda stessa rimborserà semestralmente ai comuni, secondo i costi di riferimento per i ricoveri disposti dall'amministrazione regionale, le spese sostenute.

Art. 14.

L'assessore per il lavoro e la cooperazione curerà, tramite le amministrazioni comunali o le consociazioni dei comuni, l'avvio e la permanenza in colonie marine o montane in Sicilia di figli di lavoratori emigrati all'estero.

L'assessorato per il lavoro e la cooperazione rimborserà le spese sostenute sulla base di preventivi debitamente autorizzati. Saranno concesse anticipazioni pari al 50 per cento delle spese preventivate.

Art. 15.

L'assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, borse di studio, per un importo di lire 200 mila ciascuna, da attribuire ai figli di quei lavoratori, che da una attestazione del sindaco del comune di residenza risultino emigrati all'estero almeno da un anno, e agli orfani privi della assistenza ENAOLI, per la frequenza anche convittuale, a corsi di formazione professionale, a scuole di istruzione di secondo grado e a corsi universitari.

Tali provvidenze vengono erogate a coloro che non godono di analoghi benefici.

Art. 16.

In favore dei lavoratori emigrati che rientrano definitivamente in Sicilia dopo un periodo di permanenza all'estero di almeno tre anni negli ultimi cinque anni, è concesso il concorso regionale nel pagamento degli interessi su finanziamenti destinati agli scopi indicati all'art. 18, contratti con gli istituti di credito operanti in Sicilia all'uopo autorizzati mediante convenzione da stipulare con l'assessorato per il lavoro e la cooperazione.

Il concorso regionale di cui al primo comma è concesso per una volta soltanto ed anche in aggiunta ad altre agevolazioni disposte dalla vigente legislazione nazionale o regionale, per un periodo non superiore a dieci anni anche nei casi in cui il finanziamento abbia durata superiore ad anni dieci e sempre che la domanda venga presentata all'istituto di credito entro due anni dalla data del rientro in Sicilia.

Art. 17.

Ferme restando le percentuali di intervento creditizio stabilite per i vari settori produttivi dalla legislazione vigente all'epoca della concessione del finanziamento, il concorso regionale nel pagamento degli interessi si ragguaglia alla differenza tra il tasso di interesse annuo posto contrattualmente a carico del mutuatario ed il tasso di interesse annuo dell'1 per cento, e non può in ogni caso superare le misure indicate all'articolo 18 per i singoli settori.

Art. 18.

Il concorso nel pagamento degli interessi previsto all'art. 16 è concesso per i finanziamenti destinati ai seguenti scopi:

a) acquisto, costruzione, rinnovo o trasformazione di immobile per uso di abitazione propria, previa dimostrazione di impossidenza di altro immobile adibito a casa di civile abitazione;

b) acquisto, costruzione, rinnovo, ampliamento o trasformazione di locale adibito o da adibire ad attività artigianale, commerciale, turistica o all'esercizio di piccola azienda industriale, ovvero acquisto, rinnovo o potenziamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio delle medesime attività;

c) acquisto di fondi rustici;

d) costruzione, armamento, ammodernamento di natanti da pesca ed acquisto di attrezzature da pesca. In caso di costruzione di natante si prescinde da ogni eventuale obbligo di demolizione di natante di pari tonnellaggio.

La misura del concorso nel pagamento degli interessi è così specificato:

1) per le iniziative indicate alla lettera *a*), nella misura massima del 5 per cento e su un massimo di lire 15 milioni, sempre che la somma mutuata non superi lire 20 milioni;

2) per le iniziative relative all'attività artigianale indicate alla lettera *b*), nella misura massima del 2 per cento su mutuo di importo non superiore a lire 20 milioni e per lo stesso ammontare del mutuo;

3) per le iniziative indicate alla lettera *b*), nella misura massima del 2 per cento e su importo massimo di lire 30 milioni, sempre che la somma mutuata non superi lire 50 milioni;

4) per le iniziative relative all'esercizio di piccola azienda industriale indicate alla lettera *b*) nella misura massima del 2 per cento e su un importo massimo di lire 50 milioni, sempre che la somma mutuata non superi lire 100 milioni;

5) per le iniziative indicate alla lettera *c*), nella misura massima del 5 per cento e su un importo massimo di lire 20 milioni, sempre che la somma mutuata non superi lire 25 milioni;

6) per le iniziative indicate alla lettera *d*), nella misura massima dell'1 per cento, su mutui di importo non superiore a lire 50 milioni per lo stesso importo del mutuo, sempre che siano state concesse le agevolazioni contributive e creditizie previste dalla legislazione vigente.

Dei suddetti finanziamenti è cumulabile solo quello indicato alla lettera *a*).

Art. 19.

L'assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere un contributo annuo sulle spese di gestione in favore delle cooperative di produzione e lavoro costituite per almeno due terzi da lavoratori emigrati che rientrano definitivamente in Sicilia dopo un periodo di permanenza all'estero di almeno tre anni negli ultimi cinque anni.

Detto contributo, concesso per tre anni in misura decrescente e non superiore all'80 per cento, al 65 per cento ed al 50 per cento delle spese effettuate nel triennio, è erogato mediante anticipazioni mensili pari all'80 per cento della corrispondente quota di contributo concesso e per il restante 20 per cento dietro presentazione di consuntivi semestrali di spesa.

Il contributo, che non può superare l'ammontare di lire 24 milioni, è concesso sentito il parere della commissione regionale del lavoro e cooperazione, sulla base di programmi di attività corredati da preventivi di spesa.

Art. 20.

Le cooperative di cui all'articolo precedente possono anche fruire della concessione di contributi per l'acquisto di attrezzi di lavoro con le modalità previste dalla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modificazioni.

Art. 21.

Presso l'assessorato del lavoro e della cooperazione è istituito, con gestione autonoma, il fondo regionale per l'assistenza agli emigrati e alle loro famiglie.

Il predetto fondo è gestito da un comitato, istituito con decreto dell'assessore per il lavoro e la cooperazione, di concerto con l'assessore per il bilancio, e così composto:

dal direttore regionale dell'assessorato del lavoro e della cooperazione, che lo presiede;

da un dirigente designato dall'assessore per il bilancio;

dal dirigente coordinatore del servizio del fondo, che svolge le funzioni di segretario.

Art. 22.

Le entrate del fondo regionale per l'assistenza agli emigrati e alle loro famiglie sono costituite:

dagli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana - Assessorato del lavoro e della cooperazione, a favore del fondo stesso;

da eventuali contributi e rimborsi del fondo sociale europeo;

da eventuali contributi, donazioni di enti pubblici e privati e di persone singole o associate;

da eventuali contributi dello Stato;

dagli interessi attivi sui fondi di cassa;

da eventuali recuperi di somme indebitamente versate.

Art. 23.

Sono a carico del fondo:

le spese per il funzionamento e l'attività della consulta regionale dell'emigrazione;

le spese per il funzionamento e l'attività dei centri previsti dal precedente art. 5.

le spese per il funzionamento e l'attività dei centri sociali per l'emigrazione;

le spese per l'attività svolta a favore degli emigranti e delle loro famiglie dai patronati e dalle associazioni previste nelle relative convenzioni stipulate con l'assessorato;

le spese per far fronte alle provvidenze a favore degli emigranti e delle loro famiglie previste dalla presente legge;

le spese per il funzionamento e per l'attività del fondo, compresa la vigilanza.

Art. 24.

La gestione del fondo è sottoposta al controllo di un collegio di revisori, nominato con decreto dell'assessore per il lavoro e la cooperazione e così composto:

da un magistrato della Corte dei conti, che lo presiede;

dal ragioniere generale della Regione;

da un direttore regionale designato dal presidente della Regione.

Svolge le funzioni di segretario un dirigente dell'assessorato del lavoro e della cooperazione.

Al presidente del collegio dei revisori spetta per ogni seduta un gettone di presenza di lire diecimila.

Art. 25.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Regione, il regolamento di esecuzione.

Tale regolamento, proposto dall'assessore per il lavoro e la cooperazione, su parere conforme della consulta regionale della emigrazione, dovrà stabilire in particolare:

il funzionamento della consulta regionale della emigrazione;

le modalità per il funzionamento dei centri previsti dal precedente art. 5;

le modalità d'individuazione delle zone più direttamente interessate al flusso migratorio ai fini dell'istituzione dei centri sociali;

le modalità dell'attività e del funzionamento dei centri sociali;

l'individuazione della documentazione di massima che dovrà comprovare ai fini della fruizione delle provvidenze la qualifica di emigrante;

le modalità per l'avviamento e la permanenza in colonia dei figli degli emigrati all'estero;

le modalità per l'assegnazione delle borse di studio;

le modalità per la concessione delle provvidenze creditizie;

le modalità del funzionamento e della attività del fondo regionale per l'assistenza agli emigrati e alle loro famiglie.

Art. 26.

Fino a quando non saranno emanate analoghe provvidenze in campo nazionale, l'assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad erogare, tramite i comuni, un contributo straordinario di lire 30 mila, a titolo di compenso per le spese di viaggio e di permanenza, ai cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sicilia per la partecipazione alle elezioni per il rinnovo dell'assemblea regionale siciliana.

Il contributo spetta agli elettori che compiranno il viaggio tra il quindicesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni e l'ottavo giorno successivo.

Per ottenere il contributo è necessario esibire il certificato elettorale vidimato dalla sezione elettorale e la certificazione attestante la condizione di emigrato all'estero per motivi di lavoro.

Art. 27.

Degli oneri relativi alla gestione dei centri previsti dall'art. 5 resteranno a carico della amministrazione regionale esclusivamente le spese relative al fitto dei locali dei centri stessi.

Art. 28.

Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge, è autorizzata a carico del bilancio della Regione e per ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1977 la spesa di lire 1.605 milioni, così ripartita:

per le finalità di cui all'art. 3, spese per missioni e rimborso viaggio ai componenti della consulta, lire 15 milioni;
per le finalità di cui alla lettera *d*) dell'art. 4 lire 20 milioni;
per le finalità di cui all'art. 5, lire 20 milioni;
per le finalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 lire 300 milioni;
per le finalità di cui all'art. 10, lire 100 milioni;
per le finalità di cui all'art. 11, lire 50 milioni;
per le finalità di cui all'art. 12, lire 550 milioni;
per le finalità di cui all'art. 13, lire 100 milioni;
per le finalità di cui all'art. 14, lire 100 milioni;
per le finalità di cui all'art. 15, lire 200 milioni;
per le finalità di cui all'art. 19, lire 50 milioni;
per le finalità di cui all'art. 20, lire 100 milioni.

Sono autorizzati, inoltre, a carico del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1975, i limiti ventennali di spesa di lire 300 milioni e di lire 350 milioni, rispettivamente per le finalità degli articoli 16 e 18 della presente legge.

Per le finalità di cui all'art. 26 è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 1.500 milioni.

Art. 29.

All'onere di lire 2.255 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1975, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Agli oneri ricadenti negli esercizi successivi al 1975 si provvede con parte del gettito delle entrate tributarie della Regione

Art. 30.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 giugno 1975

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 3 giugno 1975, n. **26.**

Modifiche ed aggiunte alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, recante provvedimenti in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 4 *giugno* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 5, 10, 21, 22, 23, 24 e 27 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, recante provvedimenti in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie, sono soppressi.

Art. 2.

L'art. 11 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, recante provvedimenti in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie, è sostituito dal seguente:

« L'assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere contributi alle associazioni od organizzazioni operanti in Sicilia in favore degli emigranti da almeno tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nonchè agli enti legalmente riconosciuti che istituzionalmente si occupano di emigrazione, sia per il potenziamento delle strutture organizzative sia per l'attività assistenziale in favore dei lavoratori siciliani emigrati e delle loro famiglie ».

Art. 3.

L'art. 25 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, recante provvedimenti in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie, è sostituito dal seguente:

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato, con decreto del presidente della Regione, il regolamento di esecuzione.

Tale regolamento, proposto dall'assessore per il lavoro e la cooperazione, su parere conforme della consulta regionale della emigrazione, dovrà stabilire in particolare:

le modalità d'individuazione delle zone più direttamente interessate al flusso migratorio ai fini della istituzione dei centri sociali;

le modalità dell'attività e del funzionamento dei centri sociali;

l'individuazione della documentazione di massima che dovrà comprovare ai fini della fruizione delle provvidenze la qualifica di emigrante;

le modalità per l'avviamento e la permanenza in colonia dei figli degli emigrati all'estero;

le modalità per l'assegnazione delle borse di studio;

le modalità per la concessione delle provvidenze creditizie ».

Art. 4.

L'art. 28 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, recante provvedimenti in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie, è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge, è autorizzata a carico del bilancio della Regione e per ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1977 la spesa di lire 1.605 milioni, così ripartita:

per le finalità di cui all'art. 3, spese per missioni e rimborso viaggio ai componenti della consulta, lire 15 milioni;
per le finalità di cui all'art. 4, lire 40 milioni;
per le finalità di cui agli articoli 6, 7 e 8, lire 300 milioni;
per le finalità di cui all'art. 11 lire 150 milioni;
per le finalità di cui all'art. 12, lire 550 milioni;
per le finalità di cui all'art 13, lire 100 milioni;
per le finalità di cui all'art. 14, lire 100 milioni;
per le finalità di cui all'art. 15 lire 200 milioni;
per le finalità di cui all'art 19, lire 50 milioni;
per le finalità di cui all'art. 20, lire 100 milioni.

Sono autorizzati, inoltre, a carico del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1975, i limiti ventennali di spesa di lire 300 milioni e di lire 350 milioni, rispettivamente per le finalità degli articoli 16 e 18 della presente legge.

Per le finalità di cui all'art. 26 è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 1.500 milioni ».

Art. 5.

Dopo l'art. 28 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, recante provvedimenti in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie, è aggiunto il seguente art. 28-*ter*:

« L'assessore per il lavoro e la cooperazione svolgerà almeno due volte all'anno una relazione alla commissione legislativa lavoro dell'assemblea regionale siciliana in ordine alla attuazione della presente legge e all'andamento generale della spesa ».

Art. 6.

All'art. 29 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, recante provvedimenti in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio della Regione.

Le spese previste dall'art. 28 sono iscritte in apposita rubrica del bilancio della Regione - Assessorato del lavoro e della cooperazione, sotto la denominazione "Interventi in favore dei lavoratori emigranti", sia nel titolo relativo alle spese correnti che in quello relativo alle spese in conto capitale ».

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 giugno 1975

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 3 giugno 1975, n. **27**.

Norme per il finanziamento della spesa e per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 4 *giugno* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il « Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera » a termini dell'art. 17 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Il fondo di cui al precedente comma è alimentato dalla quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera assegnata annualmente alla Regione siciliana ai sensi del quinto comma dell'art. 16 della legge n. 386 succitata.

Art. 2.

Allo scopo di assicurare l'integrale ed effettivo impiego del « Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera », di cui al precedente art. 1, il bilancio relativo al fondo stesso è inserito nel bilancio della Regione siciliana sotto l'appendice n. 3, giusta la tabella allegata alla presente legge.

Alla gestione del fondo provvede un comitato interassessoriale composto dai titolari delle amministrazioni regionali della sanità, che lo presiede, del lavoro e della cooperazione e del bilancio, sentito quello agli affari del personale ove il comitato sia chiamato a deliberare su questioni concernenti il personale regionale.

Art. 3.

Il fondo regionale di cui all'art 1 della presente legge è destinato, ai sensi dell'art. 12 della legge 17 agosto 1974, n. 386, al finanziamento:

a) della spesa per l'assistenza erogata dagli enti ospedalieri, ivi compresa quella relativa all'impianto, alla trasformazione e all'ammodernamento degli ospedali, escluse le opere edilizie, al rinnovo ed all'adeguamento delle loro attrezzature sanitarie;

b) della spesa relativa al personale degli enti mutualistici, degli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, comandato presso la Regione siciliana in conformità al disposto dell'art. 19 della legge n. 386 predetta, nonchè delle spese generali connesse con la gestione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, ivi comprese quelle relative ai ruoli di cui all'art. 13 della legge n. 386 citata;

c) della spesa relativa alle prestazioni sanitarie erogate a seguito delle convenzioni di cui all'art. 18 della citata legge n. 386 con:

cliniche universitarie;

istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico;

altri istituti ed enti di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, comprese le case di cura private in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132;

d) della spesa conseguente all'erogazione dell'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro, nonchè in base ai regolamenti CEE o a convenzioni ed accordi internazionali e dell'assistenza ospedaliera ai marittimi all'estero;

e) della spesa conseguente all'erogazione dell'assistenza ospedaliera in forma indiretta ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 12 della legge n. 386, in istituti di cura non convenzionati nel territorio nazionale ed all'estero.

Ogni anno viene determinata, dal comitato interassessoriale di cui al precedente art. 2, l'entità delle risorse da destinare al finanziamento di ciascuna delle spese sopraindicate sulla base:

dell'ammontare degli stanziamenti del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera assegnati alla Regione siciliana e tenuto conto;

dei dati relativi alle spese succitate, rilevati nell'anno precedente, e della spesa inerente alle convenzioni di cui all'art. 18 della legge n. 386 citata.

Art. 4.

Le quote relative alle spese correnti spettanti ai singoli enti ospedalieri sono attribuite con deliberazione della giunta regionale, su proposta del comitato interassessoriale, secondo i seguenti criteri:

a) in relazione al fabbisogno documentato per le seguenti spese:

stipendi ed altri assegni fissi al personale in organico, oneri previdenziali ed assistenziali relativi, compresi i nuovi oneri derivanti dall'applicazione di contratti collettivi di lavoro, escluso il lavoro straordinario, ed altre indennità variabili;

spese relative agli organi dell'ente;

affitti passivi, imposte, tasse e tributi relativi sia alla gestione ospedaliera che al patrimonio;

interessi passivi su mutui contratti e relative spese accessorie;

oneri assicurativi;

b) in relazione alla spesa sostenuta e documentata con provvedimento approvato dall'organo di controllo da ogni singolo ente per l'esercizio finanziario dell'anno precedente, tenuto conto delle eventuali variazioni inerenti le prestazioni da erogare, delle variazioni intervenute nei prezzi, calcolate sulla base dei listini della camera di commercio di Palermo, nonchè della necessità di equilibrare i livelli qualitativi delle prestazioni erogate nell'ambito regionale, per le seguenti spese:

lavoro straordinario ed altre indennità variabili al personale nei limiti stabiliti dal terzo comma dell'art. 7 della legge 17 agosto 1974, n. 386;

oneri diversi per il personale;

acquisiti di medicinali e materiale sanitario;

acquisti di merci;

acquisti economali;

spese di pulizia e per lavanderia;

spese per la manutenzione ordinaria;

spese per i consumi energetici ed utenze;

spese generali, amministrative e diverse, esclusi gli affitti passivi e spese accessorie;

interessi passivi su aperture di credito ed anticipazioni di cassa, limitatamente a quelle accese successivamente alla data del 31 dicembre 1974;

spese patrimoniali ad esclusione delle imposte e tasse relative;

oneri compensativi delle entrate;

contributi ed oneri connessi ad altre spese correnti.

Gli enti ospedalieri non possono effettuare storni di fondi da capitoli afferenti spese per gli oneri per il personale.

Art. 5.

L'attribuzione agli enti ospedalieri delle somme occorrenti per il finanziamento delle spese in conto capitale, viene effettuata, con deliberazione della giunta regionale, su proposta del comitato interassessoriale, sentita la commissione legislativa per la sanità dell'assemblea regionale siciliana, in attesa dell'approvazione del piano regionale sanitario, tenuto conto degli obiettivi di programmazione sanitaria indicati nell'art. 9 della legge regionale 28 giugno 1973, n. 27, e dei provvedimenti di autorizzazione adottati ai sensi del successivo art. 25 in relazione alle specifiche e comprovate esigenze dei singoli ospedali.

Il parere della commissione legislativa per la sanità è obbligatorio. I provvedimenti eventualmente difformi dal parere espresso dalla commissione suddetta sono adottati dall'assessore regionale per la sanità previa delibera motivata della giunta regionale.

Art. 6.

L'assessore regionale per la sanità, a partire dal 1° gennaio 1976 e fino all'approvazione del piano ospedaliero, predispone un programma dettagliato per la utilizzazione e la distribuzione dei fondi stanziati nel bilancio regionale in forza dello art. 1 lettera *a*) e lettera *c*), del decreto legislativo presidenziale 30 giugno 1950, n. 31, ratificato con legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85; nonchè dei fondi assegnati alla Regione siciliana dallo Stato in forza dell'art. 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e della legge 8 maggio 1971, n. 304.

Sul programma, la commissione legislativa per la sanità dell'assemblea regionale esprime parere obbligatorio.

I singoli provvedimenti eventualmente difformi dal parere espresso dalla suddetta commissione devono essere motivati.

Art. 7.

L'assessore regionale per la sanità provvede ad erogare rate di acconto sulle somme determinate, in via preventiva, per ciascun ospedale, tenuto conto della periodicità seguita dallo Stato nel corrispondere le rate della quota regionale del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

La misura degli acconti sarà determinata in maniera proporzionale alla incidenza percentuale del bilancio di previsione di ciascun ente ospedaliero sulla somma globale del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

Art. 8.

Gli enti ospedalieri predispongono e trasmettono all'assessorato regionale della sanità, entro il 30 settembre, il progetto di bilancio preventivo di competenza relativo all'esercizio successivo secondo il piano dei conti di cui all'allegato *A* ed in conformità allo schema di bilancio di cui all'allegato *B*.

L'assessorato regionale della sanità comunica agli enti ospedalieri, entro il mese di novembre, le somme attribuite a ciascun ente calcolate in base ai criteri di cui ai precedenti articoli.

Gli enti ospedalieri, sulla base della quota complessiva di finanziamento loro assegnata e comunicata, ed in conformità alle istruzioni vincolanti impartite dall'assessorato regionale della sanità, approvano entro il termine perentorio del 31 dicembre il bilancio preventivo che deve determinare la previsione della entrata e della spesa di competenza dell'esercizio cui si riferisce.

Nelle more che la deliberazione di approvazione del bilancio divenga esecutiva, l'amministrazione ospedaliera potrà impegnare e pagare spese limitatamente a quelle correnti, nella misura di un dodicesimo della somma stanziata, nell'ultimo preventivo approvato, per ciascun mese o frazione di mese.

Nei limiti di cui al comma precedente, nessuna altra spesa potrà essere impegnata o pagata al di fuori di quelle correnti.

L'assessore regionale per la sanità, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione, è autorizzato ad accreditare agli enti ospedalieri, per far fronte alle spese di cui al precedente art. 4, importi pari a tre dodicesimi delle somme stanziate nel bilancio degli enti suddetti per l'anno precedente.

Art. 9.

I debiti degli enti ospedalieri connessi con l'esercizio della attività ospedaliera per somme impegnate negli anni 1974 e precedenti, saranno estinti con le somme assegnate agli enti stessi *sulle disponibilità finanziarie di cui agli articoli 1 e 2 della legge* 17 agosto 1974, n. 386.

Il residuo dei debiti contratti dagli enti ospedalieri con la Regione siciliana per le anticipazioni da questa concesse a termini dell'art. 1 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 38, sono estinti con le disponibilità dei versamenti statali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, dopo che gli enti medesimi abbiano estinto i debiti contratti con gli istituti bancari e con i fornitori di materiali connessi con l'esercizio dell'attività ospedaliera.

Gli amministratori, i tesorieri ed i componenti dei collegi sindacali sono personalmente responsabili dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.

Gli stanziamenti assegnati agli enti ospedalieri dal fondo regionale per l'assistenza ospedaliera sono vincolati esclusivamente ad alimentare la gestione di competenza dell'esercizio 1975 e successivi.

A tal fine gli enti ospedalieri dovranno rilevare i residui attivi e passivi relativi alle gestioni 1974 e precedenti separati da quelli degli esercizi successivi.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 gli enti di cui sopra sono tenuti ad aprire presso i rispettivi tesorieri un nuovo conto sul quale dovranno essere versate le somme accreditate agli stessi per far fronte alle spese relative all'esercizio 1975 e successivi.

Art. 10.

Per l'esercizio 1975 i termini di cui al primo e secondo comma dell'art. 8 sono fissati rispettivamente in quindici e quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Quelli di cui al terzo comma sono fissati in quindici giorni dalla data di comunicazione delle somme attribuite in via preventiva.

E' escluso il ricorso da parte degli enti ospedalieri a finanziamenti straordinari per il conseguimento del pareggio del bilancio.

Art. 11.

Entro il 31 ottobre di ogni anno, gli enti ospedalieri comunicano all'assessorato regionale della sanità il prevedibile ammontare, riferito all'esercizio in corso, delle eventuali variazioni da apportare agli stanziamenti dei singoli capitoli del bilancio di previsione.

Entro il 30 novembre, la giunta regionale, in relazione alle predette comunicazioni, provvede, a norma degli articoli 4 e 5 della presente legge, alla determinazione delle quote definitive spettanti a ciascun ente ospedaliero per l'esercizio in corso.

Sulla base delle determinazioni di cui al precedente comma, gli enti ospedalieri provvedono alle conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

A far data dal 31 dicembre 1974 la Regione siciliana eroga in forma diretta e senza limiti di durata l'assistenza ospedaliera agli iscritti e rispettivi familiari che ne abbiano titolo in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattia anche aziendali o altri enti previdenziali che gestiscono forme di assistenza contro le malattie comunque denominati e strutturati avvalendosi in via primaria degli enti ospedalieri.

La Regione eroga altresì l'assistenza ospedaliera in forma indiretta nei confronti dei soggetti assistibili che ne abbiano diritto in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti e casse mutue di malattia.

La Regione garantisce, inoltre, l'assistenza ospedaliera al cittadini stranieri che ne abbiano titolo in base alle convenzioni e agli accordi internazionali o che fruiscano di facilitazioni a carico di organismi assistenziali italiani.

A tal fine, gli enti ospedalieri provvederanno al ricovero ed alla cura di tutti coloro che anche indipendentemente dalla urgenza, abbiano necessità di assistenza ospedaliera.

Ai fini di assicurare, altresì, l'assistenza ospedaliera, l'assessorato regionale della sanità stipula apposite convenzioni secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge n. 386 citata, con le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, e con case di cura private in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Per le case di cura private, l'assessore regionale per la sanità accerta che le norme tecnico-costruttive, i requisiti, le attrezzature ed i servizi di cui le medesime sono dotate siano conformi ai principi contenuti nelle norme vigenti per gli ospedali pubblici.

L'assessore regionale per la sanità accerta, inoltre, che le norme sull'ordinamento dei servizi e del personale garantiscano l'efficacia della funzione assistenziale e l'idoneità ad assolvere soddisfacentemente gli impegni della convenzione, con riferimento anche al rispetto del contratto nazionale collettivo di lavoro.

L'assistenza ospedaliera viene, altresì, erogata agli iscritti negli appositi ruoli regionali di cui all'art. 13 della legge n. 386 citata ed ai non abbienti.

Agli effetti della presente legge, sono considerati non abbienti gli iscritti negli elenchi comunali degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita di cui allo art. 55 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Il titolo a tale assistenza è comprovato da apposito tesserino convalidato annualmente dal comune competente.

Per i non abbienti non ancora iscritti nei suddetti elenchi, il diritto all'assistenza ospedaliera è comprovato da apposito certificato rilasciato dal comune di residenza attestante il possesso dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi comunali anzidetti.

L'assistenza ai non abbienti residenti nei comuni di altre regioni è erogata sulla base della documentazione richiesta per lo stesso titolo della Regione di appartenenza.

L'assistenza diretta è estesa a tutti i soggetti assistibili prescindendosi dalla iscrizione nei registri anagrafici.

Il ricovero in enti ospedalieri, cliniche ed istituti universitari si attua nel rispetto dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, e non è soggetto ad alcuna autorizzazione preventiva, salvo la motivata proposta del medico curante ovvero del medico operante nella rete poliambulatoriale.

La valutazione sulla necessità del ricovero è demandata, ai sensi dell'art. 14 predetto, al medico di guardia.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Regione promuoverà la riorganizzazione su base dipartimentale dei servizi di accettazione e di pronto soccorso, in modo da assicurare condizioni di uniformità nel ricovero degli infermi.

Art. 13.

A decorrere dal 31 dicembre 1974 la Regione siciliana assicura, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro, nonchè agli aventi diritto in base ai regolamenti della C.E.E. o a convenzioni e accordi internazionali.

Gli oneri sostenuti dalle casse marittime per l'assistenza ospedaliera all'estero sono rimborsati dalla Regione.

Art. 14.

Il ricovero in altri istituti, enti o case di cura private convenzionati che non siano gli enti ospedalieri o cliniche o istituti universitari è soggetto a preventiva impegnativa da parte della Regione, salvo i casi di comprovata urgenza.

L'impegnativa fissa anche il periodo di ricovero, che potrà essere prolungato con successiva autorizzazione dietro motivata richiesta dell'istituto presso il quale l'utente ha scelto di ricoverarsi.

Qualora gli aventi diritto all'assistenza ospedaliera di cui al primo comma del precedente art. 12, a prescindere dall'iscrizione nei registri anagrafici, non si avvalgano dell'assistenza ospedaliera gestita direttamente dalla Regione, ma si ricoverino in istituti di cura non convenzionati o in classi diverse da quelle convenzionate o in ospedali all'estero, l'assessore regionale per la sanità rimborserà in forma indiretta all'utente una quota pari alla spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni nelle case di cura private convenzionate nella Regione, o, in mancanza, alla spesa media determinata dalla Regione nel cui territorio è ubicato l'istituto di cura che ha erogato la prestazione.

Nel caso in cui gli aventi diritto all'assistenza ospedaliera si ricoverino in classi diverse da quelle convenzionate, gli stessi sono tenuti a corrispondere soltanto gli oneri derivanti dalla differenza del puro costo alberghiero.

Nessun altro onere può essere posto a carico del ricoverato per prestazioni sanitarie, cure mediche, chirurgiche e farmacologiche, nonchè per ogni altro trattamento necessario nel corso della degenza.

Gli aventi diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione possono usufruire, a richiesta, del ricovero nelle camere speciali di cui all'art. 32 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

In tal caso, sono posti a carico del ricoverato gli oneri derivanti dalla differenza del puro costo alberghiero da deliberarsi annualmente dal consiglio di amministrazione di ciascun ente ospedaliero.

Nessun altro onere può essere posto a carico del ricoverato per prestazioni sanitarie, cure mediche, chirurgiche e farmacologiche, nonchè per ogni altro trattamento necessario nel corso della degenza.

Gli aventi diritto all'assistenza ospedaliera a qualsiasi titolo che, alla data dell'entrata in vigore della legge 17 agosto 1974, n. 386, erano esclusi dalla possibilità di avvalersi dell'assistenza ospedaliera prestata da case di cura private o istituti convenzionati per mancanza di convenzioni, possono avvalersi della assistenza ospedaliera fornita da case di cura o istituti già convenzionati con l'I.N.A.M.

In tal caso il costo dell'assistenza è commisurato a quello praticato dal predetto ente assistenziale.

Limitatamente all'anno 1975, le tariffe per le prestazioni ospedaliere di urgenza e di elezione nei confronti dei soggetti non aventi titolo all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione in base alle norme contenute nella presente legge, sono fissate nella misura della retta di degenza 1974 di ogni singolo ospedale.

Per gli anni successivi le suddette tariffe saranno stabilite dalla giunta regionale.

Art. 15.

L'assessorato regionale della sanità provvede ai necessari controlli in ordine ai ricoveri effettuati presso gli istituti o case di cura convenzionati o non convenzionati.

Art. 16.

E' fatto obbligo agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero e cura di cui all'art. 12 della legge 17 agosto 1974, n. 386, di comunicare al competente ente gestore di assistenza di malattia la data del ricovero, con la relativa diagnosi, e, al termine della degenza, la data del dimissionamento del ricoverato avente diritto alla indennità economica di malattia.

Art. 17.

Gli enti ospedalieri e gli istituti e case di cura convenzionati sono tenuti a compilare ed inviare all'assessorato regionale della sanità, per ciascun ricoverato, una scheda nosologica individuale secondo il modello che verrà predisposto dal medesimo assessorato.

Per ottenere il rimborso delle prestazioni fruite nella forma dell'assistenza indiretta gli interessati devono produrre al predetto assessorato, entro il trentesimo giorno dal dimissionamento, oltre alla documentazione di spesa, la scheda nosologica di cui al primo comma, compilata dall'istituto di ricovero e cura.

In ogni caso gli enti ospedalieri e gli istituti di cui al quinto comma dell'art. 12, nonchè le case di cura private, sono tenuti a fornire tutte le notizie ed i dati statistici relativi ai ricoveri che saranno richiesti da parte degli organi regionali.

Le informazioni richieste dall'I.S.T.A.T. limitatamente ai dati di ricovero vengono fornite al predetto Istituto direttamente dalla Regione.

Art. 18.

L'assessore regionale per la sanità, sentita la commissione legislativa per la sanità dell'assemblea regionale, previa delibera della giunta regionale, su richiesta degli enti, istituti e case di cura private di cui al primo comma dell'art. 18 della legge

17 agosto 1974, n. 386, può dal 1° luglio 1975, nel caso di mancata stipula delle convenzioni previste dall'art. 18 della citata legge n. 386, rivedere le tariffe previste dalle vigenti convenzioni per adeguarle al maggior costo della vita ed agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei contratti nazionali di lavoro.

Art. 19.

I proventi per le prestazioni ambulatoriali, compresi quelli soggetti a compartecipazione, limitatamente alla quota di spettanza dell'ente ospedaliero, e quelli derivanti dai paganti in proprio vengono acquisiti dai rispettivi enti ospedalieri e computati dall'assessorato regionale della sanità all'atto dell'assegnazione degli importi destinati al finanziamento delle spese correnti per l'anno successivo a quello in cui i proventi stessi sono stati acquisiti.

Art. 20.

I soggetti che hanno la residenza nel territorio della Regione siciliana, non assistibili ai sensi del primo comma dello art. 12 della legge 17 agosto 1974, n. 386, e dell'art. 12 della presente legge, possono ottenere, a domanda, l'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione nelle forme previste dalla presente legge, mediante iscrizione in appositi ruoli istituiti presso lo assessorato regionale della sanità.

Art. 21.

La domanda di iscrizione al ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera dovrà essere compilata su apposito modello e presentata al comune di residenza o domicilio.

All'atto della presentazione della domanda il comune rilascia al richiedente una ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda stessa.

La ricevuta di cui al comma precedente, nelle more del perfezionamento delle operazioni di iscrizione al ruolo, consente di fruire dell'assistenza ospedaliera.

Le iscrizioni sono disposte dal sindaco in conformità alle direttive dell'assessorato regionale della sanità.

Il sindaco rilascia, all'atto del perfezionamento dell'iscrizione, apposito documento comprovante l'avvenuta iscrizione ed è tenuto a trasmettere periodicamente gli elenchi degli iscritti all'assessorato regionale della sanità ed alla locale esattoria delle imposte.

L'iscrizione è operante per almeno un triennio e durante tale periodo l'iscritto è obbligato a versare l'importo annuo determinato ai sensi del successivo art. 22.

In sede di prima applicazione della presente legge l'istanza deve essere presentata entro il termine di quattro mesi dalla sua entrata in vigore e per gli anni successivi entro il 31 marzo di ciascun anno.

L'assistenza ospedaliera è erogata dal giorno della presentazione della domanda di iscrizione nei ruoli regionali.

E' fatto salvo il diritto da parte degli enti di operare eventuali recuperi, in relazione ai ricoveri effettuati, nei confronti di coloro che successivamente alla presentazione della domanda non vengono iscritti nei ruoli per mancanza dei requisiti.

L'iscrizione è tacitamente rinnovata di triennio in triennio salvo disdetta da parte dell'iscritto almeno tre mesi prima della scadenza del triennio a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento.

In sede di prima applicazione della presente legge, il triennio iniziale di validità della iscrizione è limitato allo scadere del terzo anno solare e l'importo di cui al successivo art. 22, per il primo anno solare del triennio, è ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che precedono quello di presentazione della istanza.

I cittadini inclusi nei ruoli regionali che posteriormente alla loro iscrizione trasferiscono la propria residenza in altra Regione o per altro titolo acquisiscono il diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione, devono presentare all'assessorato regionale della sanità domanda per ottenere la cancellazione ed eventuali rimborsi.

La cancellazione ed i rimborsi possono essere disposti anche d'ufficio dall'assessorato regionale della sanità verificate le condizioni suddette e decorrono dal bimestre successivo a quello della presentazione della domanda o dalla cancellazione d'ufficio.

La mancata iscrizione nel ruolo regionale non può comunque consentire il rifiuto di prestazioni ospedaliere di urgenza presso enti ospedalieri.

Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dall'assessore regionale per la sanità in ordine alle domande di iscrizione nei ruoli regionali presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

La giunta regionale determina annualmente l'importo *pro-capite* previsto dall'art. 21 suddividendo la spesa sostenuta dalla Regione siciliana per l'assistenza ospedaliera nell'anno precedente per il numero degli assistibili.

Limitatamente all'anno 1975, tale importo corrisponde alla spesa media capitaria per l'assistenza ospedaliera rilevata dall'I.N.A.M. per l'anno 1974.

Art. 23.

I lavoratori stagionali all'estero che rientrano nel territorio regionale di residenza possono iscriversi nei ruoli regionali per l'assistenza ospedaliera mediante domanda da presentare secondo le modalità indicate al precedente art. 21 e contenente la dichiarazione relativa alla categoria di lavoro di appartenenza, corredata dal certificato di residenza in un comune siciliano di data non anteriore a tre mesi. L'importo di cui all'art. 22 è commisurato al periodo medio di permanenza nella categoria di appartenenza nel territorio della Regione.

Art. 24.

I ruoli di cui alla presente legge sono approvati annualmente dalla giunta regionale e l'esazione delle quote avviene con la procedura prevista dall'ordinamento vigente in materia di riscossione delle imposte dirette ed è affidata alle esattorie con apposite convenzioni.

Le esattorie provvedono direttamente al versamento delle relative entrate al bilancio dello Stato per essere assegnate al fondo per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 14 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 25.

Nelle more dell'entrata in vigore della riforma sanitaria è vietato agli enti ospedalieri:

a) aumentare gli organici del personale;

b) istituire o ampliare divisioni, sezioni o servizi;

c) realizzare opere di costruzione, di ampliamento, di rifacimento e trasformazione degli edifici ospedalieri, qualunque sia la fonte del finanziamento, con esclusione delle opere di adattamento che si rendano necessarie per motivi di funzionalità dei servizi di diagnosi e cura;

d) stipulare nuove convenzioni con le università ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, ovvero modificare quelle in vigore.

L'assessore regionale per la sanità, sentita la commissione legislativa per la sanità dell'assemblea regionale, per comprovati motivi di necessità e di urgenza dovuti ad inderogabili esigenze di assistenza sanitaria delle comunità locali che non possono essere altrimenti soddisfatte mediante utilizzazione di analoghe strutture esistenti in ospedali limitrofi e, nel caso di cliniche o istituti universitari convenzionati, qualora sussistano anche imprescindibili esigenze didattiche e di ricerca, autorizza: l'istituzione o l'ampliamento di divisioni, sezioni o servizi; l'aumento degli organici ad essi relativi; la realizzazione di opere di costruzione, di ampliamento, di rifacimento o trasformazione di edifici ospedalieri, nonchè la stipula di nuove convenzioni con le università ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, ovvero la modifica di quelle in vigore.

Il parere della commissione legislativa per la sanità è obbligatorio. I provvedimenti eventualmente difformi dal parere espresso dalla commissione suddetta sono adottati dall'assessore regionale per la sanità previa delibera motivata dalla giunta regionale.

Le relative richieste sono dirette all'assessorato regionale della sanità corredate da una relazione con l'indicazione dei motivi tecnico-sanitari che rendono necessario il provvedimento da autorizzare, nel quadro delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 9 della legge regionale 28 giugno 1973, n. 27, e che ne giustificano l'adozione.

La richiesta deve essere altresì corredata da elementi di valutazione sulla incidenza della spesa.

L'assessore regionale per la sanità, sulla base della proposta del comitato per la programmazione sanitaria, presenterà alla assemblea regionale entro il 30 novembre 1975 il piano regionale ospedaliero.

Ai fini dell'applicazione della presente legge i bilanci dei centri spastici neuromotulesi, già funzionanti, gestiti o che saranno gestiti da enti ospedalieri, sono considerati a tutti gli effetti inseriti nei bilanci degli enti stessi.

Art. 26.

Per l'attuazione dei compiti tecnico-amministrativi e contabili derivanti dall'applicazione della legge 17 agosto 1974, n. 386, e della presente legge, la Regione si avvale del personale comandato dagli enti mutualistici e dagli altri enti operanti nel settore dell'assistenza sanitaria a norma dell'art. 19 della legge n. 386 predetta.

Le determinazioni di cui al citato art. 19 vengono assunte dal presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per la sanità, previa delibera della giunta regionale.

Il predetto personale sarà utilizzato secondo una organizzazione decentrata dipendente dall'assessorato regionale della sanità, che sarà stabilita, su proposta dell'assessore regionale per la sanità, sentita la commissione legislativa per la sanità dell'assemblea, dalla giunta regionale.

L'assessore regionale per la sanità, sentita la commissione legislativa predetta, previa delibera della giunta regionale:

1) organizza, adottando gli occorrenti provvedimenti, i servizi necessari per l'espletamento dell'assistenza ospedaliera ed impartisce al personale di cui al primo comma del presente articolo direttive vincolanti concernenti il rilascio delle impegnative o autorizzazioni per i ricoveri di cui all'art. 18 della legge n. 386 citata ed i provvedimenti d'impegno e di liquidazione delle relative spese;

2) può avvalersi degli uffici degli enti mutualistici, casse mutue ed altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria aventi sede nel territorio della Regione, per il rilascio delle impegnative o autorizzazioni concernenti ricoveri di cui all'art. 18 della citata legge n. 386, per i provvedimenti d'impegno e di liquidazione delle relative spese, e per l'eventuale controllo, anche ispettivo, sull'andamento delle degenze, nonchè per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di terzi.

Il parere della commissione legislativa per la sanità è obbligatorio. I provvedimenti eventualmente difformi dal parere espresso dalla commissione suddetta devono essere motivati.

Art. 27.

E' istituito presso l'assessorato regionale della sanità il comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 20 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Detto comitato, nominato con decreto dell'assessore regionale per la sanità, che lo presiede, è così composto:

un rappresentante designato dalle delegazioni o organizzazioni regionali per ciascun ente mutualistico, nonchè un rappresentante per ogni mutua aziendale operante nella Regione siciliana;

nove componenti della commissione legislativa per la sanità dell'assemblea regionale;

tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

un dirigente in servizio presso l'assessorato regionale della sanità con voto consultivo;

quattro esperti nominati sentita la commissione legislativa per la sanità dell'assemblea regionale.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un dirigente in servizio presso l'assessorato regionale della sanità.

Il comitato elegge nel proprio seno il vice presidente.

Art. 28.

In attuazione della disposizione del secondo comma dello art. 7 della legge 17 agosto 1974, n. 386, i compensi dovuti ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale nominate da amministrazioni ospedaliere, che non siano anche membri di organi di amministrazione o dipendenti da enti ospedalieri, sono fissati come segue:

per posti di direttore, vice-direttore, ispettore sanitario, primario, aiuto ed assistente, direttore amministrativo e di personale delle carriere direttive amministrative, di personale laureato dei ruoli speciali addetti alle attività sanitarie, lire 100 mila;

per posti delle carriere di concetto, lire 80 mila;

per posti delle carriere d'ordine, del personale di assistenza sanitaria, ausiliaria, di tecnici diplomati addetti alle attività sanitarie, lire 70 mila;

carriere esecutive del personale ausiliario, lire 50 mila.

Ai dipendenti da enti ospedalieri spetta l'indennità di missione stabilita per il personale del ruolo regionale.

Ai componenti delle commissioni indicate al primo comma del presente articolo, che non siano pubblici dipendenti, è corrisposto, oltre ai compensi stabiliti dal primo comma del presente articolo, il rimborso delle spese di viaggio.

Ai componenti delle commissioni di cui al primo comma del presente articolo dipendenti della Regione siciliana spettano, con esclusione di qualsiasi altra indennità di missione, soltanto:

a) rimborsi delle spese di viaggio effettivamente sostenute;

b) rimborso delle altre spese fino ad un limite massimo di L. 15.000 giornaliere.

Per la partecipazione a commissioni consultive costituite da enti ospedalieri non è corrisposto alcun compenso.

Art. 29.

In attuazione della disposizione del decimo comma dello art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e del secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 28 giugno 1973, n. 27, l'indennità di funzione onnicomprensiva a favore dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione con voto deliberativo degli enti ospedalieri è così fissata:

a) Ospedali regionali:

presidente	L. 360.000
consigliere	» 180.000

b) Ospedali provinciali:

presidente	» 160.000
consigliere	» 80.000

c) Ospedali di zona:

presidente	» 144.000
consigliere	» 72.000

d) Ente ospedaliero da cui dipende un ospedale non classificato ai sensi dell'art. 65 della legge 12 febbraio 1968, n. 132:

presidente	» 104.000
consigliere	» 52.000

Art. 30.

Le controversie per il rimborso delle spese di spedalità di cui all'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, sono decise, nell'ambito della Regione siciliana, da apposite commissioni aventi sede presso ciascun ufficio del medico provinciale.

Tali commissioni, nominate con decreto del presidente della Regione su proposta dell'assessore regionale per la sanità, sono così composte:

medico provinciale, presidente;

direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o un suo delegato;

il sindaco del comune capoluogo di provincia o un suo delegato.

La competenza di ciascuna commissione è determinata in relazione al luogo di residenza del soggetto che ha usufruito delle cure di spedalità.

Art. 31.

In relazione ai versamenti che lo Stato effettuerà alla Regione a termini dell'art. 16 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, il Presidente della Regione è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Le quote di spesa saranno attribuite ai relativi capitoli, con le modalità ed i criteri previsti dalla presente legge.

Art. 32.

I capitoli 2914 e 10751, rispettivamente degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione, sono soppressi con effetto dalla data della loro istituzione.

Le somme accertate e versate sul cap. 2914 e le somme impegnate, pagate e disponibili sul cap. 10751 del bilancio della Regione, si intendono, rispettivamente, accertate e versate sul cap. 2501 e impegnate, pagate e disponibili sul cap. 1301 del bilancio del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

Art. 33.

L'assessore regionale per la sanità, su deliberazione della giunta regionale, indica, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi tenuti alla designazione dei rappresentanti degli interessi originari di cui all'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Detti organi devono far pervenire gli atti relativi alle designazioni all'assessore regionale per la sanità entro i trenta giorni successivi.

Art. 34.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 giugno 1975

BONFIGLIO

D'ACQUISTO - GULOTTA

(*Omissis*).

TABELLA *B*

Qualifica	Classi di stipendio mensile netto (1)	Anzianità richiesta per l'attribuzione
Guardia	191.721	Iniziale
	205.466	2 anni
	221.562	4 anni
	237.760	8 anni
	257.813	14 anni
	285.019	20 anni
Sottufficiali:		
Brigadiere	237.760	Iniziale
Brigadiere	257.813	6 anni
Maresciallo	289.788	10 anni
Maresciallo	337.934	16 anni

(1) Senza le detrazioni dall'imposta, ai sensi degli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Visto: BONFIGLIO

LEGGE 3 giugno 1975, n. **28.**

Adeguamento del trattamento economico dei sottufficiali e guardie del corpo forestale della Regione alle norme contenute nella legge regionale 1° agosto 1974, n. 30.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 4 *giugno* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1974, la tabella *B* allegata alla legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, modificata dall'art. 12 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30, relativa al trattamento economico del personale sottufficiale e guardie del corpo forestale della Regione, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

Le note della tabella di cui all'art. 8 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30, si applicano al personale di cui al primo comma del presente articolo, in quanto compatibili.

Art. 2.

L'art. 12 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30, è soppresso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio in corso in L. 38.978.000, si fa fronte con lo stanziamento del cap. 11054 del bilancio della Regione per l'anno 1975, concernente stipendi ed altri assegni fissi al personale del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 giugno 1975

BONFIGLIO

GIUMMARRA

LEGGE 3 giugno 1975, n. **29.**

Concessione al personale impiegatizio ed operaio dell'ente di sviluppo agricolo in Sicilia dell'assegno perequativo previsto dalla legge dello Stato 15 novembre 1973, n. 734.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 4 *giugno* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ente di sviluppo agricolo è autorizzato a corrispondere ai propri dipendenti, fermo restando il trattamento economico in atto previsto dai regolamenti organici, l'assegno perequativo previsto dalla legge statale n. 734 del 15 novembre 1973, nella misura e con la decorrenza stabilita dall'art. 1 della predetta legge, in applicazione di quanto disposto dal primo comma degli articoli 35 e 16 dei regolamenti organici vigenti rispettivamente per il personale impiegatizio ed operaio del predetto ente.

Art. 2.

Per fronteggiare l'onere derivante dall'applicazione dell'articolo precedente e determinato per l'esercizio finanziario in corso in lire 3.000 milioni al netto dei recuperi che l'ente è tenuto ad operare a carico dei propri dipendenti per le giornate di sciopero effettuate e per l'assegno *ad personam* corrisposto e da recuperare con le modalità previste dai regolamenti organici vigenti, nonchè per acconti ed anticipazioni a qualunque titolo corrisposti, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 3.000 milioni sul cap. 21382 del bilancio della Regione per l'anno 1975.

Art. 3.

All'onere di lire 3.000 milioni ricadente sul bilancio della Regione per l'esercizio in corso si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 giugno 1975

BONFIGLIO

GIUMMARRA

LEGGE 3 giugno 1975, n. **30.**

Provvedimenti urgenti e straordinari per il completamento dell'autostrada Messina-Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 4 *giugno* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per assicurare la prosecuzione ed il completamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Messina-Palermo, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi da erogare, in favore del consorzio concessionario dell'opera a titolo di ulteriore quota di partecipazione della Regione al patrimonio del consorzio medesimo.

Il consorzio per l'autostrada Messina-Palermo è autorizzato ad impiegare metà della somma suddetta per fronteggiare gli oneri della costruzione dei tratti di autostrada compresi tra Patti e Rocca di Caprileone e tra Buonfornello e Cefalù, e l'altra metà per fronteggiare gli oneri della prosecuzione e costruzione del tratto di autostrada compreso tra Cefalù e Rocca di Caprileone.

Art. 2.

Allo scopo di facilitare al consorzio per l'autostrada Messina-Palermo il reperimento sul mercato finanziario dei fondi occorrenti per la realizzazione del tratto di autostrada compreso tra Cefalù e Rocca di Caprileone, l'amministrazione regionale è autorizzata a garantire i mutui contratti dal consorzio suddetto ai sensi delle leggi vigenti.

La garanzia prevista al precedente comma è accordata fino ad un importo di lire 40 miliardi e comprende il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

La garanzia della Regione diventa operante su richiesta del creditore dopo novanta giorni dalle singole scadenze rateali risultanti dai contratti di mutuo qualora il consorzio debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti.

A seguito dei pagamenti effettuati al creditore, l'amministrazione regionale è surrogata nei diritti che questi aveva nei confronti del consorzio debitore.

L'amministrazione regionale resta autorizzata a prelevare presso il tesoriere del consorzio sulle somme di spettanza del consorzio medesimo quelle corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui garantiti dalla Regione e non pagate.

Art. 3.

Alla spesa di lire 30 miliardi derivante dalla presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità previste per gli esercizi finanziari 1975 e 1976 dal piano regionale d'interventi di cui alla legge 12 maggio 1975, n. 18.

La spesa di cui al comma precedente sarà iscritta nel bilancio del Fondo di solidarietà nazionale, quanto a lire 15 miliardi, nell'esercizio finanziario in corso, e, quanto a lire 15 miliardi, nell'esercizio finanziario 1976.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio del Fondo di solidarietà nazionale.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per le finalità del cap. 20731 « Oneri derivanti da garanzie prestate dalla Regione in forza di disposizioni legislative (spese obbligatorie) » del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

All'onere relativo si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 10831 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 giugno 1975

BONFIGLIO

PINO

LEGGE 3 giugno 1975, n. **31.**

Provvedimenti finanziari ed integrativi delle leggi statali 24 luglio 1962, n. 1073 e 18 marzo 1968, n. 444.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 4 *giugno* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione siciliana è autorizzata, nei limiti dello stanziamento di lire 350 milioni, a concedere a favore degli enti locali le somme corrispondenti ai maggiori oneri derivanti dalle gare in aumento delle opere ammesse a contributo dallo Stato ai sensi delle leggi statali 24 luglio 1962, n. 1073 e 18 marzo 1968, n. 444.

Il limite del 30 giugno 1975 di concessione delle anticipazioni regionali indicato dal primo comma dell'art. 9 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 12, è prorogato al 31 dicembre 1975.

Lo stanziamento previsto dalla legge regionale n. 29 del 1° agosto 1974 è elevato di lire 100 milioni.

Art. 2.

Ai fini dell'acceleramento della spesa si applicano, in quanto compatibili, le norme sull'appalto delle opere pubbliche, previste dalla legge regionale 17 marzo 1975, n. 8.

Art. 3.

Alla spesa di lire 450 milioni autorizzata dall'art. 1 della presente legge si provvede con le disponibilità del cap. 20912 del bilancio della Regione per l'anno 1974, utilizzabili ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 giugno 1975

BONFIGLIO

PINO

LEGGE 3 giugno 1975, n. **32.**

Provvidenze straordinarie in favore dei lavoratori della « Metallurgica sicula - S.p.a. » di Milazzo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 4 *giugno* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere ai lavoratori ed impiegati dell'azienda Metalurgica sicula - S.p.a., con sede in Milazzo, che risultino disoccupati alla data del 15 maggio 1975, una indennità straordinaria pari all'80 per cento della retribuzione contrattuale percepita al momento della cessazione dell'attività, per un periodo non superiore a 180 giorni.

Art. 2.

Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente articolo, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Messina le somme occorrenti.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità dopo avere accertato lo stato di disoccupazione.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro quarantacinque giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.

Art. 3.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è altresì autorizzato a concedere una indennità straordinaria di lire 300 mila ai dipendenti che alla data del 1° marzo 1975 risultavano occupati presso la ditta Metallurgica sicula di Milazzo

Per la liquidazione dell'indennità prevista nel presente articolo l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Messina la somma occorrente.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 40 milioni.

Art. 4.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 230 milioni.

Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 giugno 1975

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 3 giugno 1975, n. **33.**

Provvidenze in favore dei lavoratori della ditta MA.TE.SI. di Campofelice di Roccella.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 4 *giugno* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai lavoratori che risultavano occupati presso l'azienda MA.TE.SI., nel comune di Campofelice di Roccella alla data del 1° dicembre 1974, e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino privi di retribuzione.

I corsi avranno la durata di 180 giorni effettivi con inizio dal 1° giugno 1975 e la loro gestione verrà affidata dall'assessore alla stessa azienda.

Ai fini addestrativi l'azienda ha facoltà di utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale.

Nel caso in cui si avvalga di tale facoltà, l'azienda ha l'obbligo di darne formale comunicazione all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

Art. 2.

Ai lavoratori che frequenteranno i corsi previsti nel precedente articolo è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento della retribuzione contrattuale.

Ove l'azienda si avvalga della facoltà di cui al terzo comma dell'articolo precedente, i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'azienda stessa, la quale corrisponderà l'integrazione per assicurare ai lavoratori fino al 100 per cento della retribuzione contrattuale.

La spesa relativa agli oneri sociali per le retribuzioni complessive percepite dai lavoratori è a carico della azienda MA.TE.SI.

Art. 3.

Per la liquidazione mensile dell'assegno spettante a norma dell'art. 2 della presente legge, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo le somme occorrenti.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro novanta giorni dalla chiusura dei corsi, i giustificativi di spesa relativi al pagamento degli assegni corrisposti ai lavoratori.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dopo avere accertato lo stato di sospensione dal lavoro dei lavoratori.

Art. 4.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è altresì autorizzato a concedere una indennità straordinaria di lire 400 mila ai dipendenti che alla data del 1° dicembre 1974 risultavano occupati presso la ditta MA.TE.SI. di Campofelice di Roccella.

Per la liquidazione dell'indennità prevista nel presente articolo l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo la somma occorrente.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro novanta giorni dall'avvenuto pagamento delle indennità spettanti, i giustificativi di spesa.

Art. 5.

Per le finalità dell'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 180 milioni.

Per le finalità dell'art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 80 milioni.

Art. 6.

Dette somme saranno versate al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 7.

All'onere di lire 260 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 giugno 1975

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 3 giugno 1975, n. **34**.

Provvedimenti straordinari in favore delle lavoratrici già dipendenti dalle ditte Cleopatra Wigs parrucche, Diana Wigs parrucche, Garofalo Wighys, Continental Hairpicies, Aliberti parrucche, Portera Wigs parrucche, Miano Wigs parrucche, Greco Wigs parrucche e Di Giorgio Wigs parrucche, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 4 *giugno* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti già occupati presso le ditte Cleopatra Wigs parrucche, Diana Wigs parrucche, Garofalo Wighys, Continental Hairpicies, Aliberti parrucche, Portera Wigs parrucche, Miano Wigs parrucche, Greco Wigs parrucche e Di Giorgio Wigs parrucche alla data del 15 gennaio 1972, una indennità straordinaria, per la durata di sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 1975, pari all'80 per cento della retribuzione effettivamente percepita all'atto della cessazione dell'attività.

Il diritto all'indennità cessa nei confronti dei dipendenti che abbiano trovato o troveranno altra occupazione.

Art. 2.

Per la liquidazione dell'indennità prevista dall'art. 1 della presente legge, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Messina le somme occorrenti.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro quindici giorni dallo avvenuto pagamento delle indennità spettanti, i giustificativi di spesa.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento delle indennità dopo avere accertato lo stato di disoccupazione dei lavoratori.

Art. 3.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere ai lavoratori di cui all'art. 1 della presente legge una indennità *una tantum* di lire 300 mila ciascuno.

Per la liquidazione di tale indennità l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Messina le somme occorrenti.

Art. 4.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 170 milioni. Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974, utilizzabili a norma della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 giugno 1975

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 3 giugno 1975, n. **35**.

Ulteriori provvidenze in favore dei lavoratori già dipendenti dalla Mediterranea industria confezioni (M.I.C.) di Sciacca.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 4 *giugno* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti della M.I.C. (Mediterranea industria confezioni) di Sciacca, già assistiti dalla legge regionale 5 novembre 1973, n. 39, una indennità straordinaria pari all'80 per cento della retribuzione contrattuale percepita al momento della cessazione dell'attività dell'azienda, per un periodo di mesi sei a decorrere dal 1° giugno 1975.

Art. 2.

Per la liquidazione dell'indennità prevista dall'art. 1 della presente legge l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Agrigento le somme occorrenti.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità dopo avere accertato che i lavoratori, dalla data di chiusura dell'azienda, non risultino avviati ad altre attività lavorative.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro quarantacinque giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

All'onere derivante dalla presente legge e ricadente nello anno finanziario in corso si fa fronte con parte della disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 giugno 1975

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 3 giugno 1975, n. **36**.

Provvedimenti straordinari in favore dei lavoratori già dipendenti dalla « Tyndaris per l'industria dolciaria e affini - S.p.a. ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 4 *giugno* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti già occupati alla data del 7 marzo 1974 presso la « Tyndaris per l'industria dolciaria

e affini - S.p.a.», con sede in Patti, e che sono stati successivamente licenziati, un sussidio straordinario *una tantum* di lire 300.000 (trecentomila) *pro-capite*.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato altresì a corrispondere agli stessi lavoratori che non abbiano trovato altra occupazione un'indennità straordinaria mensile pari all'80 per cento della retribuzione base percepita all'atto del licenziamento, a decorrere dal 1° gennaio 1975 e per la durata di dieci mesi.

Il diritto all'indennità di cui al secondo comma del presente articolo cessa dalla data in cui i lavoratori abbiano trovato o troveranno altra occupazione o abbiano rifiutato l'avviamento al lavoro.

Art. 2.

Per la liquidazione dell'indennità e del sussidio previsti dal precedente articolo, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Messina le somme occorrenti.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato del lavoro, entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento delle indennità spettanti, i giustificativi di spesa.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità dopo avere accertato lo stato di disoccupazione degli interessati.

Art. 3.

Per le finalità dell'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 120 milioni. Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 giugno 1975

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 3 giugno 1975, n. **37**.

Proroga della legge 10 giugno 1974, n. 16, modificata con legge 28 dicembre 1974, n. 50, concernente corsi di formazione professionale per gli operai contrattisti dei Cantieri navali e riuniti del Tirreno di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 4 *giugno* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La durata dei corsi di formazione professionale riservati agli operai contrattisti dei Cantieri navali e riuniti del Tirreno di Palermo, istituiti con la legge 10 giugno 1974, n. 16, e successive modifiche, è prorogata di centottanta giorni effettivi.

La partecipazione a detti corsi resta riservata ai contrattisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge 10 giugno 1974, n. 16, modificata con l'art. 12 della legge 28 dicembre 1974, n. 50.

Art. 2.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 800 milioni.

Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte: quanto a lire 300 milioni, con le disponibilità dello art. 46 del bilancio del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati; quanto a lire 200 milioni, con la economia verificatasi nella gestione dei corsi di cui alla legge 10 giugno 1974, n. 16; quanto a lire 300 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1975.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 giugno 1975

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 3 giugno 1975, n. **38**.

Soppressione delle scuole sussidiarie e sistemazione del personale.

(*Pubblicata nella* **Gazzetta ufficiale** *della Regione n.* **24** *del* **4** *giugno* **1975**)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le scuole sussidiarie istituite con la legge regionale 23 settembre 1947, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse con decorrenza dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

E' istituito presso l'assessorato regionale della pubblica istruzione, con la decorrenza indicata nell'articolo precedente, un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle soppresse scuole sussidiarie.

In detto ruolo possono accedere gli insegnanti già mantenuti in servizio ai sensi della legge regionale 12 aprile 1967, n. 45, che si trovino in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Per il collocamento nel ruolo previsto dall'articolo precedente è necessario il possesso di tutti i requisiti, ad eccezione del limite massimo di età, prescritti per la nomina nei ruoli degli insegnanti elementari dello Stato.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determinerà i termini e le modalità per la immissione in ruolo del personale previsto dal precedente

articolo, mediante concorso per soli titoli; i criteri da adottarsi per l'immissione in ruolo di detto personale sono quelli stabiliti dallo Stato per i concorsi magistrali.

Art. 4.

Il personale immesso nel ruolo di cui al precedente art. 2, sarà utilizzato nei doposcuola ed in altre attività scolastiche, amministrative, parascolastiche, nonchè in attività integrative della scuola aventi anche carattere assistenziale, ricreativo ed educativo che tendano alla attuazione della scuola a tempo pieno.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione determina annualmente con proprio decreto le attività cui adibire gli insegnanti immessi nel ruolo previsto dall'art. 2, nell'ambito di quelle indicate nel precedente comma, sentito il parere di una commissione composta:

dall'assessore regionale per la pubblica istruzione;

dal direttore dell'assessorato regionale della pubblica istruzione;

dai provveditori agli studi della Sicilia;

da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative.

La commissione è presieduta dall'assessore e, in sua assenza, dal direttore regionale; le funzioni di segretario sono svolte da un assistente in servizio presso l'assessorato regionale della pubblica istruzione.

Art. 5.

Al personale collocato nel ruolo previsto dall'art. 2, è attribuito lo stato giuridico ed economico spettante agli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali.

Detto personale è esonerato dal compimento del periodo di prova.

Art. 6.

Al personale immesso nel ruolo previsto dall'art. 2, il servizio prestato in qualità di incaricato presso le scuole sussidiarie, anche con mansioni diverse dall'effettivo insegnamento, è riconosciuto, a domanda, come servizio di ruolo agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni.

Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato, in aggiunta a quello di cui al precedente comma, agli stessi effetti nella misura di due terzi ed ai soli fini economici per il restante un terzo.

Art. 7.

Il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale di cui alla presente legge è regolato dalle norme vigenti per il personale della Regione, con riferimento all'ammontare del trattamento economico indicato nel precedente art. 5.

Alla relativa erogazione provvede il fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione, mediante gestione speciale da disciplinare con apposito regolamento.

La Regione siciliana è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni al fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione.

Art. 8.

Il servizio non di ruolo prestato nelle scuole sussidiarie anteriormente al collocamento nel ruolo di cui al precedente art. 2, può essere riscattato, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, verso pagamento del contributo di riscatto nella misura prevista dalle vigenti disposizioni e con riferimento agli emolumenti percepiti alla data di presentazione della domanda.

Al recupero ed al successivo versamento al fondo di quiescenza dei contributi pagati anteriormente alla immissione in ruolo provvederà direttamente l'amministrazione regionale che, a tal fine, è autorizzata a stipulare con l'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita convenzione.

L'importo dei contributi recuperati già a carico dei dipendenti, è computato ai fini della determinazione degli oneri gravanti sugli stessi per effetto della disposizione del precedente comma

Art. 9.

Il personale immesso nel ruolo istituito con la presente legge può essere destinato, oltre che alle attività indicate nel precedente art. 4, a prestare servizio presso i provveditorati agli studi, i distretti scolastici e le direzioni didattiche.

Per le finalità di cui al presente articolo l'assessore regionale per la pubblica istruzione, di concerto con i provveditori agli studi della Sicilia per le parti di competenza, determina annualmente il numero delle unità di personale da impiegare, in ogni provincia, nei compiti di cui al precedente comma, tenendo conto, nel determinare la misura, delle esigenze funzionali degli uffici e dei rispettivi organici in relazione alle attività in cui il personale così impiegato sarà addetto.

Art. 10.

Con apposita ordinanza, l'assessore regionale per la pubblica istruzione disciplinerà annualmente le modalità da assegnare ai trasferimenti adottando i criteri vigenti per gli insegnanti elementari di ruolo delle scuole statali.

Art. 11.

Il personale immesso nel ruolo di cui al precedente art. 2 dipende dall'assessorato regionale della pubblica istruzione ed è amministrato, agli effetti economici, dal provveditorato agli studi della provincia ove presta servizio.

Per il pagamento delle retribuzioni l'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato ad effettuare in favore dei provveditori agli studi aperture di credito preventive annuali di importo complessivo pari agli stanziamenti di bilancio.

Art. 12.

Agli insegnanti delle scuole sussidiarie cessati dal servizio dal 1° ottobre 1972 alla data di entrata in vigore della presente legge con o senza diritto a pensione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, spetta un'indennità di buonuscita da liquidare nella misura e con le modalità previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1033, limitatamente al servizio prestato nelle scuole sussidiarie.

La frazione di un anno superiore a sei mesi si computa per un anno.

Art. 13.

Sono abrogate — per quanto in contrasto con la presente legge — le leggi regionali: 23 settembre 1947, n. 13; 23 aprile 1957, n. 25; 4 aprile 1960, n. 10; 9 giugno 1960, n. 20; 12 aprile 1967, n. 45; 5 aprile 1972, n. 23, nonchè l'art. 7 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 5, e gli articoli 20 e 21 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51.

Art. 14.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario in corso in lire 5.000 milioni, si fa fronte quanto a lire 2.950 milioni con lo stanziamento del cap. 17351 del bilancio della Regione, concernente stipendi ed altri assegni fissi per gli insegnanti delle scuole sussidiarie per l'anno finanziario 1975, e quanto a lire 2.050 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi si provvede con le disponibilità derivanti, in dipendenza dell'applicazione della presente legge, dalla cessazione di tutte le spese autorizzate per le scuole sussidiarie.

Art. 15.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 giugno 1975

BONFIGLIO

AVOLA

LEGGE 3 giugno 1975, n. **39**.
Provvidenze in favore degli hanseniani.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* **24** *del* 4 *giugno* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere agli ammalati affetti dal morbo di Hansen, che abbiano la residenza e il domicilio in Sicilia da oltre 5 anni, anche se ricoverati presso i reparti hanseniani di ospedali esistenti in Italia e a quelli assistiti a domicilio, una indennità integrativa giornaliera di L. 2.500.

Art. 2.

L'indennità viene corrisposta con provvedimento del medico provinciale competente per territorio, su aperture di credito disposte in favore di quest'ultimo dall'assessore regionale per la sanità, con l'obbligo di rendiconto, secondo le norme vigenti.

Art. 3.

Qualora per la pericolosità della promiscuità o per l'avviso o il proseguimento degli studi o dell'istruzione professionale, si renda opportuno o necessario provvedere al ricovero dei figli degli hanseniani in istituti, questi dovranno essere liberamente scelti dalla famiglia dell'interessato. Le relative spese sono a carico della Regione.

L'assessorato regionale degli enti locali provvede al ricovero su istanza dell'interessato corredata da un certificato rilasciato dal medico provinciale in cui si attesti che il ricoverando è esente dal morbo di Hansen.

Ogni sei mesi il medico provinciale competente effettuerà sul ricoverato adeguate visite di controllo.

Art. 4.

All'onere di lire 25 milioni per l'applicazione della presente legge, ricadente nell'anno finanziario 1975, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Per gli anni successivi si provvede con il maggiore gettito delle entrate tributarie.

Le somme necessarie per l'applicazione della presente legge sono iscritte tra le spese correnti del bilancio della Regione e sono obbligatorie.

Art. 5.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 giugno 1975

BONFIGLIO

MURATORE - GULOTTA

(5797)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752450)